



CITTÀ DI **CAORLE**

www.comune.caorle.ve.it

SETTORE TECNICO

Dirigente Responsabile: arch. Paolo Tomba

Ufficio progettazione OO.PP. ed Espropri

Responsabile Unico del Progetto arch. Paolo Tomba

Responsabile istruttoria Alessandro Dalla Bona

Tel. 0421 219225

**APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI
DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA COMPONENTE TEATRO DEL
COMPLESSO EDILIZIO A. BAFILE - CUP D64H23000880004 – CIG B6971C9B8C**

DISCIPLINARE DI GARA

Il dirigente del Settore Tecnico

arch. Paolo Tomba

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



CITTÀ DI CAORLE

www.comune.caorle.ve.it

CAPO 1. PREMESSE

1.1. Informazioni preliminari

1.1.1. Stazione appaltante

Stazione appaltante: Comune di Caorle, Via Roma, 26 - 30021 Caorle (VE) Italia

Domicilio digitale (PEC): comune.caorle.ve@pecveneto.it

Responsabile unico di progetto (nel seguito «RUP»): arch. Paolo Tomba

1.1.2. Profilo del committente

Profilo del committente: la documentazione di gara è disponibile al seguente indirizzo <https://sac5.halleysac.it/c027005/zf/index.php/bandi-gara/bandi-gara/dettaglio-bando/bando/509>

1.1.3. Oggetto della gara

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 458 del 13.12.2001, è stato approvato il progetto esecutivo del "Nuovo centro culturale multimediale di Caorle" presso l'ex scuola "A. Bafile" nel Capoluogo, ultimati i lavori edili nell'anno 2008, quest'ultimi hanno consentito la riqualificazione funzionale e logistica del complesso e la struttura è stata aperta, in modo parziale, all'utilizzo pubblico con l'erogazione di alcuni servizi previsti in progetto quali la Biblioteca comunale, il centro culturale, le sale espositive, una piccola sala convegni ed uffici vari, mentre la componente edilizia destinata ad ospitare il "teatro" è stata realizzata unicamente allo stato grezzo.

Al fine di completare la componente edilizia destinata ad ospitare il teatro, nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 e nell'elenco annuale 2025, contenuti nella Sezione operativa del Documento Unico di Programmazione, è prevista l'attuazione dell'intervento denominato "Completamento Teatro Bafile" CUP D64H23000880004, per un importo di € 3.400.000,00.

Con la presente procedura la stazione appaltante intende affidare, tramite procedura di appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 36/2023, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di "Completamento infrastrutturale della componente teatro del centro culturale A. Bafile", secondo il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 13.03.2025.

CIG: B6971C9B8C;

CUP: D64H23000880004;

Luogo di esecuzione: Caorle (VE)

Codice CPV:

71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini;

71221000-3 - Servizi di progettazione di edifici;

71220000-6 - Servizi di progettazione architettonica;

45212322-9 - Lavori di costruzione di teatri;

l'appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Capo 4 dell'allegato del d.m. 23 giugno 2022 n. 256 recante "Criteri per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

1.1.4. Scadenze e termini della procedura

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è riportato nel Bando pubblicato sulla piattaforma telematica SINTEL;

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; è in ogni caso a rischio esclusivo dell'Offerente e la stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell'eventuale ritardo o del mancato recapito.



Ai sensi degli artt. 17 e 83, nonché dell'Allegato I.3 del Codice, la procedura avrà una durata pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

1.1.5. Presentazione dell'offerta mediante Piattaforma di approvvigionamento digitale

La procedura sarà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023) mediante piattaforma di approvvigionamento digitale di Regione Lombardia denominata "SINTEL", accessibile all'indirizzo internet www.ariaspa.it.

La partecipazione è ammessa esclusivamente con la presentazione della documentazione richiesta dagli atti di gara e dell'offerta, mediante la suddetta piattaforma di approvvigionamento. A pena di esclusione, le offerte dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma "SINTEL" e non sono ammesse modalità diverse, né la presentazione di alcun atto o documento all'indirizzo postale o al domicilio digitale (PEC) della stazione appaltante.

Gli operatori economici invitati alla presente procedura di gara dovranno conseguentemente registrarsi sulla piattaforma "SINTEL" al seguente link www.ariaspa.it e **qualificarsi per il Comune di Caorle**.

La procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

Il caricamento e successivo invio della documentazione amministrativa, tecnica e dell'offerta economica si intende fatto a totale ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente.

Si invitano i concorrenti a prendere visione dei manuali d'uso per gli operatori economici, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e per gli Acquisti (ARIA spa). Per ulteriori richieste di assistenza si prega contattare il **Contact Center di ARIA spa** scrivendo all'indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al **numero verde 800.116.738**.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata;

1.2. Definizioni utilizzate

Nel presente Documento, anche con riferimento al punto 1.1., sono assunte le definizioni che seguono.

1.2.1. Definizioni generali

"Codice dei contratti" o "Codice": il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando di gara, così come aggiornato dal d. lgs. 209/2024;

"DGUE": il documento di gara unico europeo di cui all'art. 91 del Codice dei contratti e al Comunicato del Ministero delle infrastrutture 30 giugno 2023, n. 6212, conforme alle «Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano "eDGUE-IT"» pubblicate da Agid il 30/07/2021, che l'operatore economico dovrà compilare e generare all'interno della piattaforma di approvvigionamento digitale; esso è relativo a ciascun operatore economico, in qualunque modo coinvolto nella gara;

"decreto 81/2008": norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

"Categoria" e «Classifica»: le condizioni di attestazione SOA relative a, rispettivamente:

- le categorie individuate con gli acronimi di cui alla Tabella A dell'allegato II.12 al Codice;
- la classifica di importo di cui all'art. 2, comma 4 dell'allegato II.12 al Codice;

"CAD": il codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;



"Piattaforma di approvvigionamento digitale": la piattaforma di approvvigionamento digitale, disponibile come sistema telematico di e-procurement di cui all'art. 25 del Codice, utilizzata dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle procedure previste dal Codice e le cui modalità di utilizzo sono dettagliate al punto 1.1.5.

1.2.2. Definizioni specifiche:

"il presente Documento": il presente **Disciplinare di gara**, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli Offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento; nel presente Documento, ogni riferimento ad un Capo si intende esteso a tutti i punti individuati da due o tre numeri aventi in comune il primo numero con la numerazione del Capo; ogni riferimento ad un punto individuato da soli due numeri (N.N.) si intende esteso a tutti i punti individuati da tre numeri o quattro (N.N.N. - N.N.N.N) aventi in comune i primi due numeri, così come ogni riferimento ad un punto individuato da soli tre numeri (N.N.N) si intende esteso a tutti i punti individuati da quattro numeri (N.N.N.N);

"Offerente": un operatore economico che presenta offerta autonomamente, o più operatori economici in una Forma aggregata che concorrono unitariamente alla gara e presentano un'unica offerta;

"Rapporto diretto": il rapporto giuridico intercorrente tra i soggetti che costituiscono il Progettista e i singoli professionisti che ne costituiscono la struttura mediante immedesimazione organica, titolarità dello studio individuale o contitolarità dell'associazione professionale, nonché il rapporto giuridico intercorrente tra i soggetti che costituiscono il Progettista e il professionista socio attivo/amministratore/direttore tecnico di società tra professionisti o di società di ingegneria o altro soggetto che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura subordinata quale dipendente o altro rapporto riconducibile agli articoli 2049 e 2094 del codice civile, con esclusione dei consulenti o collaboratori di cui alla seguente lettera d). Anche nel caso di staff di progettazione interno di cui al successivo punto 5.2, lettera a) del presente Documento, è necessario che colui che assume la prestazione di progettazione sia in rapporto diretto con l'esecutore dei lavori;

"Rapporto di collaborazione o consulenza": il rapporto giuridico intercorrente tra i soggetti che costituiscono il Progettista e un professionista di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 che presta la propria attività mediante un contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, o il rapporto giuridico stabile di natura autonoma, costituito da un contratto almeno su base annua, intercorrente tra i soggetti che costituiscono il Progettista e un consulente munito di partita IVA, iscritto al relativo Ordine o Albo professionale (ove istituito), che firmi il progetto, ovvero i rapporti di verifica del progetto, purché abbia fatturato nei confronti dei soggetti che costituiscono il Progettista una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA, con esclusione dei titolari di:

- contratti di lavoro intermittente, di somministrazione o di apprendistato rispettivamente disciplinati al Capo II Sezione II, Capo IV e Capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- prestazioni di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015. Il soggetto potrà comprovare il requisito, a titolo esemplificativo, mediante la produzione di documentazione contabile e fiscale dalla quale si evinca che il medesimo professionista fattura nei confronti dei soggetti che costituiscono il Progettista una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo complessivo.

Anche nel caso di staff di progettazione interno, è necessario che colui che assume la prestazione di progettazione sia in rapporto di collaborazione o consulenza con l'esecutore dei lavori;

"Progettista": il soggetto o l'insieme dei soggetti costituito/i nelle forme previste dall'art. 66 del Codice che assumono le prestazioni progettuali oggetto dell'appalto, in possesso dei requisiti stabiliti dalla parte V dell'allegato II.12 del Codice e che comprendono al loro interno anche le persone fisiche costituenti il "Gruppo di lavoro" definito;

"Gruppo di lavoro": insieme delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio di progettazione, che sono in possesso dei requisiti richiesti al punto 7.1.2. del presente Documento e che firmeranno il progetto; il gruppo di lavoro deve comprendere le figure minime richieste al punto 7.1.2.1. del presente Documento, nonché, in caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici, almeno un giovane professionista come specificato al predetto punto 7.1.2.1.; i membri del gruppo di lavoro sono personalmente responsabili e nominativamente indicati nella Domanda di Partecipazione; tra i soggetti che costituiscono il Progettista e le figure minime del gruppo di lavoro, deve sussistere un rapporto diretto come definito alla precedente lettera c) o un rapporto di collaborazione o consulenza su base annua di cui alla precedente lettera d).



CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Atti e documentazione di gara

2.1.1. Atti amministrativi propedeutici

In esecuzione della Determinazione a contrarre n. 453 del 22/04/2025, la stazione appaltante affida le prestazioni oggetto d'appalto mediante procedura aperta di cui agli articoli 71 e 44 del Codice, con applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli articoli 44, comma 4 e 108 comma 2 del Codice, dell'art. 41 comma 15-bis del d.lgs. 36/2023.

La documentazione di gara è pubblicata ai sensi degli artt. 84 e 85 del Codice:

- sulla piattaforma di approvvigionamento digitale "SINTEL" accessibile dal seguente link www.ariaspa.it
- sul Profilo di committente, al link <https://sac5.halleysac.it/c027005/zf/index.php/bandi-gara/bandi-gara/dettaglio-bando/bando/509>
- sulla piattaforma contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'Allegato B al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica posto a base di gara è stato debitamente verificato in data 13/03/2025 dal personale dell'ufficio tecnico della stazione appaltante ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera c) dell'Allegato I.7 al codice e validato in pari data dal Responsabile Unico del Progetto (nel seguito semplicemente «RUP»).

2.1.2. Documentazione a base di gara

Con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 13.03.2025, è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento costituito dagli elaborati così come specificati nel relativo elenco, disponibile sulla piattaforma di approvvigionamento digitale "SINTEL" accessibile dal seguente link www.ariaspa.it.

Con la Determinazione a contrarre n. 453 del 22/04/2025 è stata approvata la documentazione posta a base di gara, che comprende il Disciplinare di gara e suoi allegati.

2.2. Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni

2.2.1. Chiarimenti e richieste di informazioni

È possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti in lingua italiana da inoltrare esclusivamente tramite la funzionalità "comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "dettaglio", **entro 15 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte.**

Al fine di assicurare la piena tracciabilità delle comunicazioni e di garantire pienamente il principio di parità di trattamento nei confronti dei concorrenti che prendono parte alla procedura di gara, non saranno ritenute ricevibili e conseguentemente non verranno accettate eventuali richieste di chiarimenti presentate mediante posta elettronica ordinaria, Posta Elettronica Certificata, Raccomandata, Fax e comunicazioni telefoniche.

Le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute in tempo utile e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara **verranno pubblicate sulla piattaforma SINTEL almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Le richieste di chiarimenti possono riguardare gli elementi di regolamentazione della gara definiti dal presente disciplinare e le modalità di compilazione dei documenti allegati.

Le risposte alle richieste di chiarimenti costituiscono interpretazioni del testo del presente disciplinare, e dei documenti allegati, al fine di renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio; non saranno fornite risposte a contestazioni di sorta ovvero ad interpretazioni relative a norme di legge.

L'operatore economico nella presentazione dell'offerta tiene conto dei chiarimenti pubblicati, i quali costituiscono parte integrante della documentazione di gara.

2.2.2. Comunicazioni ai sensi dell'articolo 90, comma 1 del Codice



CITTÀ DI CAORLE

www.comune.caorle.ve.it

Per le comunicazioni agli operatori economici di cui all'art. 90, comma 1 del Codice dei contratti la Stazione Appaltante utilizzerà la piattaforma SINTEL.

Le comunicazioni verranno inviate all'indirizzo PEC indicato nella piattaforma SINTEL dai concorrenti in fase di registrazione.

Eventuali modifiche del domicilio digitale indicato in fase di registrazione alla piattaforma SINTEL o problemi temporanei nell'utilizzo dello stesso, devono essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante, diversamente quest'ultima è esonerata da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Ogni comunicazione resa agli Offerenti:

- in forma aggregata, anche se non costituita formalmente, si intende automaticamente estesa agli operatori economici mandanti, consorziati o aderenti al contratto di rete, se recapitata al capogruppo, mandatario o capofila designato o proveniente dai medesimi;
- in forma consortile, se recapitata al consorzio si intende automaticamente estesa a tutti i consorziati coinvolti;
- che hanno fatto ricorso all'avvalimento, si intende automaticamente estesa agli operatori economici ausiliari;
- si intende sempre automaticamente estesa al Progettista.

2.2.3. Modalità di comunicazione al di fuori dell'art. 90, comma 1 del Codice

Tutte le comunicazioni fra i concorrenti e la Stazione Appaltante dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso l'area riservata dei singoli operatori economici registrati alla piattaforma SINTEL.

Le comunicazioni della stazione appaltante agli operatori economici diverse da quelle di cui all'art. 90, comma 1 del Codice, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla documentazione di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante:

- la pubblicazione sulla piattaforma di approvvigionamento digitale SINTEL nei seguenti casi:
- comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
- risposte ai quesiti degli Offerenti, se presentati nei termini (pubblicate in forma anonima);
- comunicazioni della data delle sedute telematiche o modifiche rispetto alle comunicazioni precedenti;
- verbali di gara;
- risposte alle richieste di chiarimenti, comunicazioni di proroghe, rettifiche;

la comunicazione all'indirizzo PEC indicato nella piattaforma SINTEL ai sensi del precedente punto 2.2.2. nei seguenti casi:

- esclusioni per cause riconducibili agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti oppure per mancanza dei requisiti di selezione richiesti per la partecipazione, anche se conseguenti al soccorso istruttorio; --- eventuale soccorso istruttorio;
- altre comunicazioni al singolo Offerente o a Offerenti specifici.

In ogni caso, ogni comunicazione recapitata nell'area Comunicazioni del Portale Appalti, resa agli Offerenti:

- in forma aggregata, anche se non costituiti formalmente, si intende estesa agli operatori economici mandanti, consorziati o aderenti al contratto di rete, se recapitata al capogruppo, mandatario o capofila designato;
- in forma consortile, se recapitata al consorzio si intende estesa a tutti i consorziati coinvolti; --- che hanno fatto ricorso all'avvalimento, si intende estesa agli operatori economici ausiliari; --- si intende sempre automaticamente estesa al Progettista.

2.2.4. Assunzione di responsabilità

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza la necessità di altro ulteriore adempimento la conoscenza del contenuto della documentazione di gara, di eventuali FAQ, errate corrige, avvisi, comunicazioni e di tutte le clausole della documentazione di gara che regolano la partecipazione, le offerte, l'aggiudicazione, lo schema di contratto e la successiva esecuzione.



CITTÀ DI CAORLE

www.comune.caorle.ve.it

CAPO 3. OGGETTO IMPORTO E MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1. Importi in gara

L'importo presunto e stimato delle prestazioni è così sinteticamente quantificato:

A Lavori

A.1 Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso, inclusa manodopera)	€ 2.389.000,00
di cui costo stima della manodopera	€ 530.474,45
A.2 Oneri per l'attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 71.000,00
Totale importo lavori (A.1 + A.2)	€ 2.460.000,00

B Progettazione esecutiva

B.1 Importo progettazione esecutiva	€ 92.790,47
Importo progettazione esecutiva soggetto a ribasso (35%)	€ 32 476,66
Prezzo fisso della progettazione non soggetto a ribasso (65%)	€ 60.313,81
Totale importo totale a base di gara (A + B)	€ 2.552.790,47

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, i contratti collettivi nazionali applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto, individuati in conformità all'art. 11, comma 1 del Codice e all'Allegato I.01, sono:

- **contratto Edile** (Codice ATECO 41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali), per un importo pari a Euro 1.582.688,61;
- **contratto Metalmeccanico** (codice ATECO 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione), per un importo pari a Euro 877.311,39

Gli importi di cui alla Tabella che precede sono stati determinati ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 15 del Codice, con i seguenti criteri:

- per la stesura degli elaborati economici del progetto si è fatto riferimento per la maggior parte delle voci, al prezzario Regione Veneto per le Opere pubbliche 2024; alcune voci, o perché mancanti nel prezzario Regione Veneto o perché incomplete o non rappresentative della lavorazione prevista, sono state costruite analizzando offerte opportunamente tarate sul progetto.
- quanto al costo della manodopera, si rinvia all'elaborato di progetto "QIM - Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera";
- quanto al corrispettivo per la progettazione esecutiva individuato in dettaglio nelle tabelle che seguono e nell'allegato "Determinazione dei corrispettivi per la progettazione esecutiva", si è proceduto sulla base dell'allegato I.13 al Codice dei contratti e del d.m. 17 giugno 2016 (in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016), nel rispetto dei principi dell'equo compenso, tenendo conto dell'incremento percentuale previsto nel caso di adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM).

Con riferimento al servizio di progettazione esecutiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, e dall'art. 41, comma 15-ter, del Codice, è sottoposta a ribasso la percentuale del 35% dell'importo relativo al predetto servizio (pari ad € 32 476,66), mentre la restante parte (pari ad € 60.313,81) è da considerarsi quale prezzo fisso non sottoposto a ribasso.

3.2. Regime giuridico dei lavori

3.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione

Ai fini della qualificazione degli Offerenti sono individuate le seguenti Categorie e Classifiche:

CITTÀ DI **CAORLE**

www.comune.caorle.ve.it

CATEGORIA		IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA	IMPORTO TOTALE	%
CATEGORIA PREVALENTE					
OG.1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 588.883,57	€ 17.501,35	€ 606.384,92	24,65%
Obbligo di qualificazione R.T.I.: s.i.o.s. > 10%					
OS 4	IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI	€ 445.540,61	€ 13.241,27	€ 458.781,88	18,65%
OS30	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	€ 443.000,00	€ 13.165,76	€ 456.165,76	18,54%
Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante					
OS 18-A	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	€ 165.115,66	€ 4.907,16	€ 170.022,82	6,91%
OS 28	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	€ 330.600,00	€ 9.825,28	€ 340.425,28	13,84%
CATEGORIA SCORPORABILE S.I.O.S.					
OS 6	FINITURE OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	€ 415.860,16	€ 12.359,18	€ 428.219,34	17,41%
	TOTALE LAVORI	€ 2.389.000,00	€ 71.000,00	€ 2.460.000,00	100,00%

Il contratto è stipulato a corpo. Sul punto si rinvia all'art. 4 del CSA.

3.2.2. Qualificazione dei servizi tecnici di progettazione

Sono assunte le seguenti definizioni:

per «ID Opere» si intende l'identificazione della tipologia di prestazione con il codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. 17 giugno 2016, a cui l'Allegato I.13 del Codice fa espresso richiamo;

per «Classe e categoria» si intendono la classe e la categoria (o la sola classe in assenza di categorie) di cui all'art. 14 dell'allegato alla legge 143 del 2 marzo 1949, riportate come corrispondenza alle «ID Opere» nella stessa tavola Z-1;

per «Grado di complessità» si intende il coefficiente «G» riportato nella medesima tavola Z-1 in corrispondenza del relativo «ID Opere».

La qualificazione dei lavori ai fini della progettazione da svolgere è così individuata:

ID opere	Grado di complessità	Declaratoria sintetica	Importo lavori	Importo stimato corrispettivo
E.13	1,20	Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	1.382.230,00	47.060,09
S.03	0,95	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	228.320,00	10.930,40
IA.01	0,75	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	75.850,00	3.629,61
IA.02	0,85	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	330.600,00	11.639,57
IA.03	1,15	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	443.000,00	19.530,80
Totale			2.460.000,00	92.790,47



3.3. Mancata suddivisione in lotti

L'appalto è costituito da un unico lotto e, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del Codice dei contratti, le ragioni della mancata suddivisione in lotti funzionali o prestazionali o quantitativi sono le seguenti:

- si ravvisa l'impossibilità di suddividere l'intervento in più lotti in quanto data l'unicità dell'opera, in base ai principi di ragionevolezza e proporzionalità non si reputa percorribile la loro assegnazione a più operatori, che comporterebbe un aggravio in termini di controllo dell'esecuzione, di coordinamento degli operatori, di ricostruzione di eventuali responsabilità, nonché diseconomie e allungamento dei tempi di esecuzione.
- condizione imprescindibile per la realizzazione dell'esecuzione dell'intervento è una progettazione esecutiva unitaria;
- la tutela della partecipazione delle micro, piccole e medie imprese è sufficientemente assicurata dalla possibilità di partecipazione in forma aggregata, dalla possibilità di cooptazione di ulteriori operatori economici o di un coinvolgimento in regime di subappalto.

CAPO 4. DURATA E MODIFICHE CONTRATTUALI

4.1. Durata

Il tempo utile per l'esecuzione di tutte le prestazioni comprese nell'appalto è fissato in **535 giorni complessivi**, dei quali:

- **progettazione esecutiva: 60 giorni** decorrenti dall'apposito ordine di avvio del servizio, così come previsto dall'art. 18 del CSA;
- **esecuzione dei lavori:** il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è **stabilito dall'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara** e, in ogni caso, **non potrà essere superiore a 475 giorni** naturali, successivi e continui, salvo quanto specificato all'Art. 1 comma 6 e all'art. 26, comma 2 del CSA, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

4.2. Modifica del contratto in corso di esecuzione

4.2.1 Opzioni contrattuali

La Stazione Appaltante si riserva sin d'ora quanto segue:

- **l'economia derivante dal ribasso percentuale offerto potrà costituire valore opzionale**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 1, lett. a, del D. Lgs. 36/2023, al fine dell'esecuzione di lavori o magisteri suppletivi e/o aggiuntivi, fino alla concorrenza dell'importo totale (valore contratto + valore opzione) di € 2.552.790,47 (IVA esclusa);
- qualora in corso di esecuzione si renda necessario un **aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per le clausole relative alla variazione dei lavori in addizione e in diminuzione si rinvia all'art. 55 del CSA.

4.2.2 Valore globale stimato dell'appalto

Totale importo a base di gara (A + B)	€ 2.552.790,47
A - Totale importo lavori	€ 2.460.000,00
B Progettazione esecutiva	€ 92.790,47
Importo variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto	€ 510.558,09
Valore globale stimato	€ 3.063.348,56



CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI

5.1. Operatori economici che possono presentare offerta

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 1, comma 1, lettera l) dell'allegato I.1 del Codice dei contratti, costituiti nelle forme previste dall'art. 65 del Codice medesimo, in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Ai sensi dell'art. 14, comma 18 del Codice gli operatori economici devono possedere i requisiti speciali per ciascuna delle prestazioni previste dal contratto d'appalto. Pertanto, gli operatori economici che non posseggono direttamente i requisiti tecnici necessari allo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva, ricorrono, nelle diverse forme previste dal Codice e come disciplinato al punto successivo, ai soggetti previsti all'art. 66 del Codice medesimo (operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria).

Coloro che hanno svolto l'attività di progettazione del progetto posto a base di gara possono partecipare all'appalto, purché, qualora individuati quali aggiudicatari, o affidatari di eventuali subappalti o cottimi, dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

5.2. Modalità di partecipazione del Progettista

L'Offerente deve essere in possesso dei requisiti relativi alle prestazioni di ingegneria e architettura. A tal fine, come previsto dall'art. 44, comma 3 del Codice e dall'art. 30, comma 5 dell'allegato II.12 del Codice medesimo, l'Offerente:

a) deve essere in possesso dell'attestazione SOA per la progettazione e l'esecuzione

ovvero

b) deve indicare in sede di offerta il Progettista qualificato per la progettazione di cui si avvale

ovvero

c) deve partecipare in raggruppamento con un Progettista qualificato per la progettazione.

Se il concorrente è in possesso di attestato SOA per prestazione di progettazione ed esecuzione (caso "a" Progettista staff interno) si avvale dei professionisti presenti nel proprio staff tecnico, i quali costituiranno il Progettista firmatario del progetto esecutivo oggetto dell'appalto. I soggetti dello staff tecnico espressamente incaricati della progettazione esecutiva dovranno rendere le dichiarazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti, nonché le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti stabiliti dalla parte V dell'allegato II.12 del Codice (attraverso la compilazione della Domanda di Partecipazione).

Se il concorrente è attestato per la prestazione di sola esecuzione (caso "b" Progettista indicato), ovvero pur essendo attestato anche per la progettazione non possiede in parte il requisito richiesto per la progettazione o decide di non spenderlo, ricorre a un Progettista (che non assume la qualifica di concorrente) e dimostra il possesso dei requisiti di progettazione con l'indicazione del soggetto (o di più soggetti) di cui all'art. 66, comma 1 del Codice.

Se il concorrente è attestato per la prestazione di sola esecuzione (caso "c" raggruppamento eterogeneo), ovvero pur essendo attestato anche per la progettazione non possiede in parte il requisito richiesto per la progettazione o decide di non spenderlo, ricorre a un Progettista (che concorre a tutti gli effetti) e dimostra il possesso dei requisiti di progettazione con la costituzione di un raggruppamento «eterogeneo» (imprese che eseguono i lavori ed esecutori della progettazione), ove assume il ruolo di mandante, esecutore della progettazione, uno o più soggetti, costituiti nelle forme previste dall'art. 66, comma 1, lett. a), b) c), d), e) e g) del Codice.

Per il caso b) e il caso c) il Progettista indicato o raggruppato come mandante deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del Codice dei contratti, nonché possedere i requisiti stabiliti dalla parte V dell'allegato II.12 del Codice. Pertanto, ciascun soggetto indicato o raggruppato come mandante deve comunque compilare e sottoscrivere il DGUE e sottoscrivere la Domanda di Partecipazione.

I rapporti tra i soggetti che costituiscono l'Offerente sono meglio descritti al punto 7.1.2

5.3. Divieto di partecipazione plurima

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.



CITTÀ DI CAORLE

www.comune.caorle.ve.it

Ai sensi dell'art. 68, comma 14 del Codice i soggetti che partecipano in forma associata sono esclusi nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, e in particolare:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); – partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice dei contratti nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che quest'ultima non dimostri in concreto, su richiesta della stazione appaltante, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad uno stesso centro decisionale.

Le condizioni ostative di cui al presente punto 5.3. trovano applicazione anche se è coinvolto il Progettista, in qualunque forma organizzato.

CAPO 6. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE

6.1. Motivi di esclusione di natura penale (articolo 94, comma 1 del Codice)

(condizioni dichiarate nel DGUE)

È disposta l'esclusione in caso di sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.3., di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno dei reati di cui alle lettere da a) a h) dell'art. 94, comma 1 del Codice.

6.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (articolo 94, comma 2 del Codice)

(condizioni dichiarate nel DGUE)

L'esclusione è disposta in caso di sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.3., di:

- a) ragioni di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, salvo che entro la data di aggiudicazione l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del medesimo decreto;
- c) ulteriori comunicazioni assimilabili alle interdittive antimafia, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diniego di iscrizione alla c.d. White List Provinciale.

6.3. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 94, commi 3 e 4 del Codice)

(condizioni dichiarate nel DGUE)

I motivi di esclusione si applicano a tutti gli operatori economici, qualunque sia la loro forma di partecipazione. Ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Codice, per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

L'esclusione per i motivi di cui ai punti 6.1. e 6.2. è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva sono stati emessi, con riferimento agli operatori economici coinvolti, nei confronti:

- a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 - 1) in caso di imprenditore individuale: il titolare;
 - 2) in caso di società in nome collettivo: socio amministratore;



- 3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
- 4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - i membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza;
 - i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinarne o a influenzare le scelte o gli indirizzi;
 - o gli institori e i procuratori generali se dotati di poteri adeguati al contratto da affidare;
 - o i direttori tecnici dell'impresa, previsti dall'articolo 25 della parte V dell'allegato II.12 del Codice, e il socio unico;
 - o l'amministratore di fatto;
 - o l'amministratore del socio persona giuridica, ai sensi del comma 4 dell'art. 94;
- b) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al d.lgs. n. 231/2001.

I motivi di esclusione trovano applicazione anche nei confronti delle corrispondenti persone fisiche del Progettista.

6.4. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria

6.4.1. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 94, comma 6 e 95, comma 2 del Codice)

(condizioni dichiarate nel DGUE)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, ai sensi dell'allegato II.10 del Codice, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) di imposte e tasse, con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (attualmente fissato in Euro 5.000);
- b) di contributi previdenziali, con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Si evidenzia inoltre che ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice l'operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate relative al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali ai sensi dell'allegato II.10 del Codice.

6.4.2. Ulteriori motivi di esclusione (art. 94, comma 5 e 95 comma 1 del Codice)

(condizioni dichiarate nel DGUE)

L'esclusione è disposta se per l'operatore economico ricorre una delle condizioni ostative di cui alle lettere c) e d) dell'art. 94, comma 5 e alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 95, comma 1 del Codice.

6.5. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

6.5.1. Motivi di esclusione riconducibili agli articoli 94, comma 5 e 95, comma 1 del Codice.

(condizioni dichiarate nel DGUE)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico incorre in una delle condizioni ostative di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell'art. 94, comma 5 e alla lettera d) dell'art. 95, comma 1 del Codice.



6.5.2. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata

(condizioni dichiarate nel DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 6.3., titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

6.6. Self cleaning

(condizioni dichiarate nel DGUE e nella Domanda di Partecipazione, Parte III)

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94, 95 e 97, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure c.d. di self cleaning, sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE e nella domanda di partecipazione la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

A tal fine l'operatore economico allega alla Domanda di Partecipazione una relazione che illustra le misure adottate e documentazione a supporto.

Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il concorrente non viene escluso dalla procedura di appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 96, comma 7 del Codice, non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.7. Protocollo di legalità, white list, norme comportamentali e impegni dell'operatore economico

(condizioni dichiarate nella Domanda di Partecipazione, Parte III)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della legge n. 190 del 2012 l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, si impegna all'osservanza del *Protocollo di legalità tra Prefettura di Venezia e ANCI Veneto in rappresentanza dei Comuni Veneti ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti affidati dal Comune di Caorle*, sottoscritto in data 05.06.2023, e scaricabile al link:

https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/Protezione_Civile/Protocollo_legalita%20pg2023.pdf

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito



presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Qualora l'operatore economico non sia iscritto ad alcuna sezione della cosiddetta white list, l'iscrizione dovrà essere posseduta, a pena di esclusione, dall'eventuale subappaltatore o dal soggetto che eseguirà in concreto le lavorazioni.

L'operatore economico dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento del Comune di Caorle reperibile al link

https://www.comune.caorle.ve.it/at20240730/gestDir.php?type=download_file&path=at%2F01%20-%20Disposizioni%20generali%2F02%20-%20Atti%20generali%2F05%20-%20Codice%20disciplinare%20e%20codice%20di%20condotta%2F06%20-%20Codice%20di%20comportamento%20Del.%20G.C.%2050-2024.pdf

e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Ai sensi degli artt. 11, 57 e 102 del Codice dei contratti, l'operatore economico si impegna a garantire:

- l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore indicati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero a rendere la dichiarazione di equivalenza delle tutele, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, e pertanto si impegna ad assumere una quota pari almeno al 10 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto in riferimento alla garanzia relativa alle pari opportunità generazionali, di genere, all' inclusione lavorativa.

Sono altresì esclusi dalla procedura di gara gli operatori che:

- a) occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021;
- b) occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- c) al momento della presentazione dell'offerta non rispettano gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l. n. 108/2021.

CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Documento. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lettera e) del Codice dei contratti, sono inammissibili le offerte presentate da concorrenti privi della qualificazione richiesta dal presente Documento.

7.1. Idoneità professionale

7.1.1. Operatori economici che eseguono i lavori

(condizioni dichiarate nel DGUE e riassunte per tutti i soggetti nella Domanda di Partecipazione)

Per tutti gli operatori economici, è richiesta l'iscrizione al pertinente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). Tale requisito, secondo quanto previsto dall'art. 100 commi 4 e 5 del Codice, è dimostrato dal possesso dell'attestazione SOA.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1 dell'allegato al Codice citato il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente



per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.

I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa e oggetto di subappalto devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per la qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria si rinvia a quanto precisato al punto 7.2. del presente documento, al Capo 8 e al punto 9.2.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Indicazioni e prescrizioni per operatori economici in forma aggregata

Ciascun operatore economico che si presenta in forma aggregata deve presentare un proprio DGUE, deve dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo 6 che lo riguardano e deve dichiarare nella Domanda di partecipazione esclusivamente i propri requisiti di selezione e partecipazione di cui al presente Capo.

In ogni caso i requisiti devono essere posseduti complessivamente dalla forma aggregata nella misura integrale richiesta agli Offerenti singoli.

Il requisito dell'iscrizione al pertinente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto da:

- a) ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

7.1.2. Operatori economici che eseguono i servizi di progettazione

(condizioni dichiarate nel DGUE e riassunte per tutti i soggetti nella Domanda di Partecipazione)

L'operatore economico esecutore dei lavori che esegua anche la progettazione deve essere qualificato sia per i lavori sia per la progettazione mediante attestazione SOA. Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale del progettista dovrà essere in possesso dei citati requisiti mediante il proprio staff tecnico.

Il Progettista deve essere in possesso dei requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 del Codice a seconda della tipologia di operatore economico.

Le società di professionisti (art. 66, comma 1 lett. a) e b) del Codice) e le società di ingegneria (art. 66 comma 1 lett. a) e c) del Codice) devono essere in possesso dei requisiti di cui al medesimo allegato (artt. 35 e 36). Si rinvia in ogni caso agli articoli 37, 38 e 39 del citato allegato.

Il Progettista che firma il progetto esecutivo deve disporre e indicare nominativamente i soggetti (persone fisiche) che assumeranno le professionalità specifiche e che dovranno:

- essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto, riportando gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi, elenchi ufficiali o altri titoli abilitativi necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche.

Nel caso il Progettista sia organizzato in società di ingegneria o altra società professionale, è richiesta anche l'iscrizione al pertinente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che deve essere dichiarata nella Domanda di Partecipazione.

La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione, ai sensi dell'art. 44, comma 3 del Codice dei contratti e nelle modalità previste nella documentazione di gara e più precisamente nel documento "Capitolato Informativo BIM" allegato al Progetto. L'operatore economico dovrà essere in grado di eseguire le prestazioni di cui al presente affidamento con strumenti Building Information Modeling (di seguito BIM). A tal fine, per la partecipazione alla presente



procedura il concorrente deve garantire il possesso di tali strumenti informatici e la presenza di personale tecnico adeguatamente formato alle relative elaborazioni.

Indicazioni e prescrizioni per operatori economici in forma aggregata

Ciascun operatore economico che si presenta in forma aggregata deve presentare un proprio DGUE, deve dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo 6 che lo riguardano e deve dichiarare nella Domanda di partecipazione esclusivamente i propri requisiti di selezione e partecipazione di cui al presente Capo.

In ogni caso i requisiti devono essere posseduti complessivamente dalla forma aggregata nella misura integrale richiesta agli Offerenti singoli.

I requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 del Codice devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia. Si applica l'art. 66 comma 2 del Codice con riferimento alle società costituite da meno di cinque anni.

Ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 del Codice, nei raggruppamenti temporanei di progettazione deve essere presente e coinvolto come progettista un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni, in possesso dei requisiti stabiliti dal presente punto.

L'abilitazione si intende conseguita con il superamento dell'esame di Stato, pertanto ai fini della qualificazione di "giovane professionista" l'esame di Stato dovrà esser stato sostenuto nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e l'operatore economico dovrà dichiarare la data di superamento dell'esame di Stato nella Domanda di Partecipazione.

Il requisito dell'iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, per le società di ingegneria o altra società professionale, deve essere posseduto da:

- a) ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Ciascun operatore economico che si presenta in forma aggregata deve presentare un proprio DGUE, deve dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo 6 che lo riguardano e deve dichiarare nella Domanda di partecipazione esclusivamente i propri requisiti di selezione e partecipazione di cui al presente Capo. In ogni caso i requisiti devono essere posseduti complessivamente dalla forma aggregata nella misura integrale richiesta agli Offerenti singoli.

7.1.3. Operatori economici non aventi sede in Italia

(condizioni dichiarate nel DGUE e riassunte per tutti i soggetti nella Domanda di Partecipazione, Parte II, lett. A e B)

Per gli operatori economici stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea o negli altri Stati di cui all'art. 69 del Codice la qualificazione SOA non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 91, comma 3 del Codice.

In attuazione dell'art. 100, comma 3 del Codice dei contratti, all'operatore economico stabilito in altro Stato membro dell'Unione europea è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri commerciali o professionali di cui all'allegato II.11. Pertanto:

- a) ai fini del requisito di cui al punto 7.1.1., autodichiara l'iscrizione nel pertinente registro commerciale corrispondente previsto dalla legislazione nazionale del Paese di appartenenza;
- b) ai fini del requisito di cui al punto 7.1.2., autodichiara l'iscrizione nel pertinente ordine professionale/ registro commerciale corrispondente previsto dalla legislazione nazionale del Paese di appartenenza. Per quanto riguarda gli operatori economici non aventi sede legale in uno dei Paesi membri dell'UE ai sensi dell'art. 69 del Codice dei contratti pubblici, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000: gli stati, le qualità personali e i fatti, sono



documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. In alternativa, l'operatore economico potrà produrre una dichiarazione giurata resa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza (Parere MIMS n. 1359/2022). In fase di partecipazione è sufficiente che l'operatore economico autodichiari il possesso del requisito.

7.2. Cooptazione

Gli Offerenti, singoli o in forma aggregata, già in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara in misura integrale, possono cooptare ulteriori operatori economici, ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice; in tal caso gli operatori economici cooptati:

- non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti;
- devono essere in ogni caso in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare;
- non possono eseguire lavori/prestazioni in misura superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto e comunque nei limiti della propria qualificazione, anche per categorie diverse da quelle richieste dal presente Documento; tale percentuale opera complessivamente in relazione al totale dei lavori/delle prestazioni affidati agli operatori economici cooptati se più di uno;
- non possono contribuire utilmente al possesso dei requisiti di selezione richiesti all'Offerente;
- devono impegnarsi a raggrupparsi come cooptati con l'Offerente, ma non si configurano come Offerenti bensì come mandanti atipici, non sottoscrivono l'offerta, non possono subappaltare, non assumono quote di partecipazione né presentano garanzie o assicurazioni;
- presentano un proprio DGUE di cui al punto 15.3., nei limiti di quanto di loro pertinenza.

CAPO 8. AVVALIMENTO

8.1. Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento

8.1.1. Oggetto dell'avvalimento

(condizioni dichiarate nel DGUE e nella Domanda di Partecipazione)

Ai sensi dell'articolo 104 del Codice dei contratti, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario") nel rispetto delle seguenti previsioni:

- a) non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione:
- dei requisiti generali e soggettivi o connessi ai motivi di esclusione;
 - dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1., salvo quanto previsto all'art. 104, comma 3 del Codice in relazione ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi e a titoli di studio e professionali; in quest'ultimo caso si applicano le disposizioni in materia di subappalto;
 - del requisito di attestazione SOA nelle categorie che si contraddistinguono per la componente di notevole contenuto tecnologico e/o di rilevante complessità tecnica (categorie OS4, OS30, OS18-A OS28 e OS6) in virtù di quanto previsto dall'art. 104, comma 11 del Codice;
- b) la documentazione presentata:
- dall'Offerente deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali il predetto operatore economico Offerente è carente);
 - dall'operatore economico ausiliario deve riportare l'indicazione dei mezzi e delle risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e che mette a disposizione dell'Offerente;
- c) l'operatore economico ausiliario deve possedere in proprio i requisiti di selezione di cui al Capo 7 di propria pertinenza e oggetto di avvalimento, non deve incorrere nelle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95



del Codice dei contratti elencate al Capo 6 o in altri motivi di esclusione e deve dichiarare tali condizioni mediante il DGUE.

8.1.2. Limiti e condizioni particolari per l'avvalimento

Trovano inoltre applicazione i seguenti limiti e condizioni particolari:

- a) l'operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti e nei casi di cui all'art. 104, comma 3 del Codice dei contratti; ai sensi del comma 3 del predetto articolo qualora oggetto di avvalimento siano autorizzazioni o altri titoli abilitativi, titoli di studio o professionali, necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i servizi sono eseguiti direttamente dall'ausiliario;
- b) ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che quest'ultima non dimostri in concreto, su richiesta della stazione appaltante, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad uno stesso centro decisionale.
- c) ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo;
- d) ai sensi dell'art. 104, comma 6 del Codice, qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine assegnato dalla stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento;
- e) ai sensi dell'art. 104, comma 5 del Codice, nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente;
- f) non è ammesso l'istituto dell'avvalimento per il Progettista indicato di cui al punto 5.2. lettera b) in quanto lo stesso non assume la qualifica di concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

8.2. Contratto di avvalimento e dichiarazioni dell'ausiliario

Ai sensi dell'articolo 104, comma 4 del Codice dei contratti, deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, in originale o copia autentica.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti. L'ausiliario deve specificare se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta o per entrambe le finalità, e allegare, nel caso di cui al comma 2 dell'art. 104 del Codice, la certificazione del concorrente ausiliario rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. Si rinvia a quanto precisato al punto 8.3.

L'operatore economico è tenuto a dichiarare alla stazione appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo 6 del presente Documento;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui al Capo 7 del presente Documento, oggetto di avvalimento;
- c) di impegnarsi, verso l'operatore economico che si avvale e verso la stessa stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto del contratto di avvalimento.



Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono rese attraverso la compilazione di un modello DGUE autonomo e separato rispetto a quello dell'ausiliario; la dichiarazione di cui alla precedente lettera c) deve essere allegata alla domanda di partecipazione, deve essere nativa digitale e firmata digitalmente dall'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8.3. Avvalimento migliorativo dell'offerta

Nel caso in cui l'operatore economico ricorra all'avvalimento migliorativo dell'offerta ai sensi dell'art. 104, comma 4 del Codice, i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento e nella dichiarazione dell'ausiliario (e non nel DGUE), i quali dovranno essere inseriti nella busta contenente l'offerta tecnica.

Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione, che al miglioramento dell'offerta, le parti dovranno stipulare due distinti contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti di partecipazione e l'altro per il prestito dei requisiti premiali. Tale ultimo contratto è presentato nell'offerta tecnica.

CAPO 9. SUBAPPALTO

9.1. Subappalto facoltativo

(condizioni dichiarate nel DGUE)

Ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei contratti, l'Offerente indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato.

È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Per l'attività di progettazione non è consentito il ricorso al subappalto, ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni, della necessità di garantire il corretto coordinamento di tutte le discipline di cui al progetto esecutivo nonché assicurare l'efficacia e l'efficienza nella conduzione del servizio nell'ambito di un gruppo di lavoro consolidato, finalizzato al conseguimento del miglior risultato per l'Ente.

È comunque ammesso il subappalto di eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 119 del Codice, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni subappaltabili oggetto del contratto di appalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto; è pertanto vietato il cd. subappalto a cascata.

In ogni caso non saranno autorizzati i subappalti che non rispettano le condizioni di cui all'art. 119, comma 4 del Codice dei contratti.

Non costituiscono subappalto le attività di cui all'articolo 119, comma 3 del Codice dei contratti.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati non assimilabili al subappalto, il nome del subcontraente, l'importo del relativo contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.



Per tutto quanto non previsto nel presente punto, si rinvia integralmente all'art. 119 del Codice dei contratti.

9.2. Subappalto qualificante (subappalto necessario ai fini della qualificazione)

(condizioni dichiarate nel DGUE)

L'Offerente che non possiede adeguata qualificazione nelle prestazioni relative alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria e che intende fare ricorso al subappalto qualificante deve necessariamente dichiarare di impegnarsi a subappaltarle ad un subappaltatore qualificato. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa e oggetto di subappalto, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, con copertura di importo nella stessa, ai sensi dell'art. 30, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice dei contratti.

Parimenti, in caso di raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dalle imprese mandanti, o assimilate ad esse, e oggetto di subappalto, devono essere posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA

- 1) Con riferimento al servizio di progettazione, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice non sono dovuti la garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 117 del Codice.
- 2) Con esclusivo riferimento all'importo relativo ai lavori, per la partecipazione alla presente procedura il concorrente deve, a pena di esclusione, essere in possesso di apposita garanzia "provvisoria" nella misura pari al 2% (dueper cento) del valore fissato a base di gara comprensivo di oneri per la sicurezza non ribassabili, I.V.A. esclusa, pari a € 49.200,00. L'importo della garanzia può essere ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice.
- 3) La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice (Comune di Caorle, via Roma n. 26, Caorle (VE), P.iva 00321280273), esclusivamente:
 - a) con versamento tramite il sistema dei pagamenti PagoPA collegandosi alla pagina dedicata del "Portale dei Pagamenti" PagoPA al seguente Link: <https://pagopa.acctre.it/caorle#/pagamento-spontaneo>, esclusi i soggetti di cui al comma 6 del presente punto; una volta compilati i campi obbligatori è possibile procedere con il "pagamento immediato" scegliendo tra le varie modalità online disponibili o viceversa stampare l'Avviso di Pagamento e effettuare il versamento in un secondo momento (entro 3 giorni, fatti salvi i termini di gara) utilizzando uno dei canali di pagamento menzionati nell'Avviso; la ricevuta del versamento effettuato tramite PagoPA deve essere scaricata dal "Portale dei Pagamenti" PagoPA e allegata alla documentazione di offerta;
 - b) con fideiussione rilasciata dai soggetti indicati dall'art. 106, comma 3 del Codice, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 4) La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.
- 5) Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>



- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettiinonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - <http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>
- 6) Ferme restando le modalità di costituzione della garanzia provvisoria di cui ai commi precedenti, qualora il concorrente sia un operatore economico non residente nel territorio nazionale, la garanzia provvisoria può essere costituita a sua discrezione anche con bonifico SEPA con versamento effettuato sul conto intestato all'Ente presso la banca Intesa Sanpaolo Venezia - Codice IBAN: IT12Z0306902124100000046031 e dovrà essere presentato originale del versamento con l'indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.
- 7) Qualora il concorrente sia un ente o soggetto che rientra nel regime della Tesoreria Unica (Legge 24/03/2012 n. 27) la modalità di costituzione della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) del comma 3 non è ammessa. Il versamento potrà altresì essere effettuato tramite girofondo sul conto corrente intrattenuto dal Comune di Caorle presso la Banca d'Italia: IBAN IT78G0100004306TU0000006888, BIC/SWIFT: BCITITMM; nella documentazione di offerta dovrà essere allegata ricevuta del girofondo con l'indicazione del conto di Tesoreria Unica del concorrente.
- 8) L'operatore economico dovrà caricare a Portale la garanzia emessa in forma digitale sottoscritta digitalmente dal soggetto, munito dei poteri di firma, che la rilascia.
- 9) In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
- essere conforme agli schemi di polizza tipo 1.2 del Decreto 16 settembre 2022, n. 193;
 - essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere del soggetto che sottoscrive la garanzia per conto dell'istituto fideiussore di impegnare, con la sottoscrizione, l'istituto fideiussore nei confronti dell'Università. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e, comunque, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare dei controlli a campione interrogando direttamente gli Istituti di Credito/Assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la garanzia potrà essere corredata da autentica notarile della sottoscrizione circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo. Ferma la produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto;
 - avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice;
 - essere intestata, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete/GEIE; – prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - c) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d) l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di 90 (novanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice.
- 10) Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:
- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata



designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
 - c) Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a) e b), quando l'operatore economico presenti una fidejussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, comma 3, ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;
 - d) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi di cui all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). Nel caso di possesso della certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, sarà applicata solo una delle riduzioni previste alle lettere a) o d). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.
- 11) Per fruire dei suddetti benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta all'interno della domanda di partecipazione, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando la copia conforme delle relative certificazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
 - 12) Nel caso di partecipazione alla gara in forma di Impresa singola, la garanzia è sottoscritta dal Legale Rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa concorrente nella presente procedura; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è l'impresa stessa.
 - 13) Nel caso di partecipazione alla gara di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), lett. c) e lett. d) del Codice, la garanzia è sottoscritta dal Legale Rappresentante del Consorzio, deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è il Consorzio e, se ricorre il caso, la consorziata per la quale il Consorzio concorre.
 - 14) Nel caso di partecipazione alla gara di R.T.O.E. costituito, la garanzia è sottoscritta dal Legale Rappresentante della sola capogruppo; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è l'R.T.O.E. costituito. Nel caso di partecipazione alla gara di R.T.O.E. costituendo, la garanzia è sottoscritta dal Legale Rappresentante di tutte le imprese del raggruppamento costituendo; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese componenti il costituendo raggruppamento.
 - 15) Nel caso di partecipazione alla gara di Consorzio ordinario costituito, la garanzia è sottoscritta dal Legale Rappresentante della sola capogruppo; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è il Consorzio costituito. Nel caso di partecipazione alla gara di Consorzio ordinario costituendo, la garanzia è sottoscritta dal Legale Rappresentante di tutte le imprese del Consorzio costituendo; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese componenti il costituendo Consorzio.
 - 16) Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del Codice.
 - 17) È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.
 - 18) Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

CAPO 11. SOPRALLUOGO

11.1. Presa visione dei luoghi



Ai fini dell'art. 92, comma 1 del Codice dei contratti, si precisa che **il sopralluogo è facoltativo** ed è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di intervento. Il luogo oggetto dell'intervento si trova in via delle Cape a Caorle (VE).

L'invito ad effettuare il sopralluogo è finalizzato alla formulazione di un'offerta più consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto, essendo esso strumentale a garantire una maggiore conoscenza dello stato dei luoghi, della collocazione dell'opera all'interno di un contesto urbano, della logistica, dell'accessibilità e degli spazi da dedicare al cantiere, nonché della complessità dell'appalto da affidare, in considerazione della compresenza delle lavorazioni di tipo edilizio ed impiantistico.

11.2. Richiesta di sopralluogo

Il concorrente interessato al sopralluogo dovrà inviare un'apposita richiesta tramite la funzionalità "comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "dettaglio", **entro 15 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte**, riportando nell'oggetto della comunicazione "Richiesta sopralluogo Teatro Bafile – (denominazione operatore economico)" e all'interno della richiesta dati dell'operatore economico richiedente (sede, P.IVA, mail, PEC) e recapito telefonico.

Potranno effettuare il sopralluogo al massimo due persone per impresa.

CAPO 12. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE COMPETENZE DI ANAC

12.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, scegliendo tra le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità n. 610 del 19 dicembre 2023, per l'importo di €. 165,00.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on-line a "Gestione Contributi Gare", raggiungibile all'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

L'operatore economico dovrà autenticarsi al GCG, selezionare la gara di interesse (inserendo il codice CIG o il numero di gara) e seguire le istruzioni per la generazione dell'avviso di pagamento. Una volta generato l'avviso di pagamento, l'operatore verrà reindirizzato automaticamente al "Portale dei pagamenti ANAC" e potrà procedere al pagamento attraverso il sistema "pagoPA".

Il pagamento potrà avvenire in due modalità: a) "Pagamento on line" scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA (carta di credito/debito, conto corrente); b) "Pagamento mediante avviso", stampando l'avviso analogico e utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). L'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono disponibili all'indirizzo www.pagopa.gov.it.

Le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati", a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici o consorzi ordinari, sia già costituiti sia non ancora costituiti, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo. Nel caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà poi inserire nella busta della documentazione Amministrativa la copia della ricevuta di pagamento reperibile nella sezione "Pagamenti effettuati".

Le modalità di versamento da parte degli operatori economici, anche esteri, della suddetta contribuzione nonché le relative istruzioni operative sono pubblicate e consultabili nel "Manuale Utente", scaricabile dal sito Internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al link:

<https://www.anti>



corrruzione.it/documents/91439/120502/Manuale+utente+GCG+Operatore+Economico

+v1.4.pdf/c7a2db16-2ef9-0f58-09a1-23ac9c9589da?t=1681307653297

12.2. Fascicolo virtuale degli operatori economici

Ai sensi dell'art. 99 del Codice e dell'art. 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene ai sensi dell'art. 24 del Codice e della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura, compreso il Progettista indicato, devono, obbligatoriamente, registrarsi al suddetto sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito: <https://www.anticorrruzione.it/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che non risultino essere registrati presso il suddetto sistema, l'Ente provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati necessari per la verifica dei requisiti è effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2 del medesimo decreto.

La verifica sul possesso dei requisiti sarà fatta solo sull'aggiudicatario. L'Ente si riserva di verificare anche il soggetto classificato secondo in graduatoria.

CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI

13.1. Presentazione dell'offerta

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata su SINTEL, che consentono di predisporre:

- **Plico telematico A – “Documentazione amministrativa”;**
- **Plico telematico B – “Offerta tecnica”;**
- **Plico telematico C – “Offerta economica”.**

L'offerta è presentata con le modalità, al recapito, nei termini e alle condizioni stabiliti dal presente disciplinare di gara, con l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

- a) la mancata presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma SINTEL o la presentazione con altre modalità sono cause di esclusione dalla gara;
- b) con le stesse modalità e formalità previste per la presentazione dell'offerta, gli Offerenti possono far pervenire eventuali sostituzioni dell'offerta già presentata purché entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, tuttavia:
 - non sono ammesse integrazioni all'offerta già caricata, integrazioni o sostituzioni delle singole Buste telematiche facenti parte dell'offerta, ma esclusivamente la sostituzione integrale dell'offerta già caricata con altra offerta;
 - prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, un Offerente può rinunciare alla propria offerta ritirando l'offerta già presentata in Piattaforma, mediante l'apposita procedura di rinuncia o annullamento presente sulla stessa Piattaforma;



- c) tutte le operazioni di cui alla lettera b) risultano da tracce informatiche create e conservate automaticamente dalla Piattaforma mediante «log di sistema» e sono consultabili dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per tutto il periodo di cui alla lettera h);
- d) in caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione è prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza;
- e) tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana; in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, restando a rischio dell'operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione;
- f) in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio;
- g) le offerte tardive sono escluse in quanto inammissibili ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti;
- h) a far data dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l'offerta è irrevocabile e vincolante sotto ogni aspetto per l'Offerente, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del Codice dei contratti, per 180 giorni;
- i) nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante può chiedere agli Offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata nella richiesta.

13.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa

Si osservano le seguenti formalità della documentazione:

- a) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà si intendono rese ai sensi rispettivamente degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, ivi compresi la Domanda di Partecipazione e il DGUE che, di norma e fatte salve particolari situazioni, assolvono integralmente agli obblighi dichiarativi;
- b) la documentazione prodotta in originale deve essere sottoscritta dai soggetti che l'hanno prodotta; l'eventuale documentazione prodotta in copia conforme deve essere sottoscritta dall'interessato in favore del quale è stato rilasciato l'originale o dal soggetto nell'interesse del quale è prodotta nel procedimento, con attestazione di conformità all'originale, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis del d.P.R. n. 445 del 2000;
- c) il dichiarante sottoscrive la documentazione amministrativa di cui alle precedenti lettere a) e b):
 - mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3 del CAD, con esclusione di altra firma elettronica qualificata o non qualificata; in tale ipotesi si deve astenersi dall'allegare copia del documento di riconoscimento;
 - qualora non in possesso di firma digitale, con sottoscrizione autografa corredata dalla copia del documento d'identità (è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti) ai sensi degli artt. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000 e 65 del CAD.

CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

14.1. Casi di ricorso al soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;



CITTÀ DI CAORLE

www.comune.caorle.ve.it

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio, gestito mediante la piattaforma SINTEL, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14.2. Soccorso istruttorio informale

La stazione appaltante:

- a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente attraverso il portale SINTEL, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di ammissione ed esclusione degli Offerenti. La mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale non comporta l'esclusione bensì, se del caso, l'attivazione del soccorso istruttorio formale;
- b) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

CAPO 15. CONTENUTO DEL PLICO TELEMATICO A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

15.1. Documentazione richiesta

L'Offerente utilizza la Piattaforma SINTEL, per compilare o allegare, con le modalità stabilite dal presente disciplinare di gara, la seguente documentazione amministrativa:

- a) Domanda di Partecipazione in bollo;
- b) DGUE;
- c) documentazione non ricompresa nel DGUE relativa ai seguenti adempimenti obbligatori:
 - versamento, a favore di ANAC, del contributo di cui al punto 12.1.;
 - garanzia provvisoria di cui al Capo 10;
 - eventuale documentazione integrativa e accessoria di cui al punto 15.4.

Istruzioni operative per la formazione del plico telematico A – “documentazione amministrativa”

Per formare plico telematico A – “documentazione amministrativa” all'interno della quale il concorrente deve inserire tutta la documentazione sopra richiesta, deve operare secondo la seguente sequenza:

1. Scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;



2. Generare il D.G.U.E. secondo le modalità previste dalla Piattaforma telematica;
3. Compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, come previsto nel presente disciplinare, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
4. Firmare la documentazione digitalmente come previsto dal presente disciplinare;
5. Caricare (upload) tutta la documentazione nel portale SINTEL.

5.2. Domanda di Partecipazione

15.2.1. Domanda di Partecipazione

È richiesta la compilazione di una Domanda di Partecipazione, oltre alla presentazione del DGUE.

La Domanda di Partecipazione è redatta, in bollo, utilizzando preferibilmente il fac-simile allegato al presente disciplinare ("Allegato A"), e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni indicate nel modello.

Il concorrente indica la forma in cui partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorzziata) in un'unica Domanda di Partecipazione.

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La Domanda di Partecipazione è unica ed è sottoscritta con firma digitale da:

- legale rappresentante o soggetto munito di poteri di firma;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito o GEIE, legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- eventuale soggetto indicato di cui al punto 5.2., lett. b) del presente Documento;
- tutti gli associati o il rappresentante munito di idonei poteri, nel caso di studio associato.

Qualora la dichiarazione venga sottoscritta dal procuratore della società, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi.

15.2.2. Ulteriori disposizioni in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva



CITTÀ DI CAORLE

www.comune.caorle.ve.it

(condizioni dichiarate nella Domanda di Partecipazione)

I raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettera e) e all'art. 66, comma 1, lettera f) del Codice, già costituiti, dovranno produrre, in allegato alla domanda di partecipazione:

- a) mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla capogruppo-mandataria, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, in originale o copia conforme all'originale;
- b) dichiarazione delle categorie di lavori o le parti del servizio (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

La capogruppo-mandataria stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

La presente disciplina trova applicazione anche con riferimento ai raggruppamenti temporanei di progettisti indicati e ai raggruppamenti eterogenei, in quanto compatibile.

I consorzi ordinari di cui all'art. 65, comma 2, lettera f) del Codice e i GEIE, già costituiti, dovranno produrre, in allegato alla domanda di partecipazione:

- a) atto costitutivo e statuto del Consorzio o GEIE, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale capofila, in originale o copia conforme all'originale, con indicazione delle Imprese consorziate;
- b) dichiarazione delle categorie di lavori o le parti del servizio (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Il Consorzio stipulerà il contratto d'appalto in nome e per conto proprio e delle consorziate.

I raggruppamenti temporanei di operatori economici, i consorzi ordinari e i GEIE di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), h) del Codice, i raggruppamenti temporanei di progettisti indicati di cui all'art. 66, comma 1, lettera f) e i raggruppamenti eterogenei, non ancora costituiti, dovranno rendere nella domanda di partecipazione:

Dichiarazione cumulativa resa da ciascun operatore economico, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R., attestante:

- l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, all'operatore economico indicato come capogruppo, il quale, in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate; in caso di consorzio, anche l'impegno a stipulare il contratto di consorzio;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice;
- le categorie di lavori o le parti del servizio (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

La capogruppo-mandataria stipulerà il contratto, una volta acquisito il relativo mandato/atto costitutivo, in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate.

La presente disciplina trova applicazione anche con riferimento ai raggruppamenti temporanei di progettisti indicati e ai raggruppamenti eterogenei, in quanto compatibile.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice dovranno produrre, in allegato alla domanda di partecipazione:

- a) Atto costitutivo e statuto del consorzio, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, prodotti in originale o in copia conforme, con indicazione delle imprese consorziate. Il consorzio stipulerà il contratto d'appalto in nome e per conto proprio.
- b) dichiarazione ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Codice delle consorziate che prestano i requisiti nella domanda di partecipazione.



CITTÀ DI CAORLE

www.comune.caorle.ve.it

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) e all'art. 66, comma 1, lettera g) dovranno rendere nella domanda di partecipazione:

- a) Dichiarazione con la quale il consorzio attesta che concorre ed esegue in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto o che concorre in proprio ed indica la/e consorziata/e esecutrice/i;
- b) Dichiarazione ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Codice delle consorziate che prestano i requisiti;

e dovranno produrre, in allegato alla domanda di partecipazione:

- c) Atto costitutivo e statuto del consorzio, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, prodotti in originale o in copia conforme, con indicazione delle imprese consorziate. Il consorzio stipulerà il contratto d'appalto in nome e per conto proprio.

Le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, dovranno produrre, in allegato alla domanda di partecipazione:

- a) copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

e dovranno rendere nella domanda di partecipazione:

- b) dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre e le categorie di lavori o le parti del servizio (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dovranno produrre, in allegato alla domanda di partecipazione:

- a) copia del contratto di rete;
- b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune e indicazione delle imprese retiste che partecipano alla gara;

e dovranno rendere nella domanda di partecipazione:

- c) dichiarazione che indichi le categorie di lavori o le parti del servizio (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, che partecipano nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo, dovranno produrre in allegato alla domanda di partecipazione:

In caso di aggregazione costituita:

- a) copia del contratto di rete;
- b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria e indicazione delle imprese retiste che partecipano alla gara;
- c) dichiarazione che indichi le categorie di lavori o le parti del servizio (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di aggregazione costituenda:

- d) copia del contratto di rete;

e dovranno rendere nella domanda di partecipazione:

- e) dichiarazioni, da parte di ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, all'operatore economico indicato come capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - le categorie di lavori o le parti del servizio (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



15.2.3. Imposta di bollo

Con riferimento alla Domanda di Partecipazione deve essere assolta l'imposta di bollo di euro 16,00 come stabilito dal d.P.R. n. 642 del 1972, mediante una delle seguenti modalità:

- applicando il contrassegno sulla prima facciata della Domanda di Partecipazione o su un foglio recante il CIG della gara; sarà necessario scansionare la prima facciata o il foglio, da allegare alla Domanda di Partecipazione, mediante copia per immagine in formato PDF. In ogni caso l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'Offerente;
- mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate, Ufficio «T5T», codice tributo «456T», descrizione «Imposta di bollo» con il CIG;
- virtuale, indicando la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
- telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596 della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014.

15.3. Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE-IT)

Il "Documento di gara unico europeo", in breve DGUE, costituisce un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e dovrà essere firmato digitalmente, fatte salve le precisazioni di cui al punto 13.2.

L'operatore economico dovrà generare e caricare il eDGUE-IT response di cui all'art. 91 del Codice all'interno della piattaforma di approvvigionamento digitale SINTEL.

Il file del DGUE-request è disponibile nella piattaforma all'interno della documentazione di gara.

Lo stesso andrà compilato mediante la funzione interna alla piattaforma SINTEL e permetterà la creazione del DGUE Response.

Il file compilato (DGUE Response in formato pdf) andrà sottoscritto digitalmente e dovrà poi essere caricato unitamente ai restanti documenti nella Busta amministrativa, come indicato all'art. 15, comma 1, lett. a) del disciplinare di gara.

Non è ammessa la presentazione di DGUE non generati e compilati tramite la piattaforma SINTEL; la presentazione di DGUE difformi, comporterà l'attivazione del sub procedimento di soccorso istruttorio.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Documento.

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti.

L'operatore economico che partecipa come singolo deve produrre un DGUE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete di cui agli artt. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) e 66, comma 1, lett. a) del Codice il DGUE deve essere presentato e sottoscritto da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento, consorzio, GEIE o contratto di rete.

In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, nonché in caso di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) e 66 comma 1 lett. g) del Codice il DGUE deve essere presentato e sottoscritto anche da parte degli eventuali consorziati per i quali il consorzio dichiara di partecipare.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto anche da:

- i soggetti del Progettista indicato, così come previsto al punto 5.2.;
- l'operatore economico ausiliario, come previsto dal punto 8.1.1.;
- l'eventuale/i impresa/e cooptata/e, come previsto al punto 7.2;
- l'eventuale consorziata dei consorzi di cui all'art. 65 comma 1, lett. b) c) e d) che presta i requisiti ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Codice.



15.4. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Le dichiarazioni e la documentazione di cui ai precedenti punti devono essere integrate e corredate di quanto necessario al fine della corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell'operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE quali, a titolo di esempio indicativo e non esaustivo:

- a) provvedimenti giurisdizionali di natura penale, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato emessi dall'autorità giudiziaria, sentenze di revoca della condanna o altra documentazione analoga a dimostrazione della rilevanza o meno di eventuali condanne;
- b) atti formali di contestazione:
 - di addebiti di imposte o contributi, eventualmente corredate dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi;
 - di negligenza, gravi errori professionali, con eventuali controdeduzioni, corrispondenza rilevante, procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza, lodo o divenuti definitivi per inoppugnabilità;
- c) provvedimenti di risoluzione contrattuale distintamente tra quelli in fase di contenzioso non ancora definito e quelli divenuti inoppugnabili, nonché provvedimenti sanzionatori divenuti inoppugnabili;
- d) atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte ostative e di self cleaning ove ammessi dall'articolo 96, comma 6 del Codice dei contratti;
- e) contratti di avvalimento, dichiarazioni degli ausiliari, elenco dei mezzi e delle risorse che l'ausiliario mette a disposizione dell'Offerente;
- f) contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, atti di fusione;
- g) in caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici, consorzi ordinari, GEIE, costituiti o costituendi, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili e le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, si rinvia alle indicazioni di cui al punto 15.2.2;
- h) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei certificati camerali o in altri pubblici registri, di modifica, integrazione o cessazione di uno o più soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice;
- i) in caso di procedura di concordato preventivo con continuità:
 - provvedimento del tribunale di autorizzazione alla partecipazione alle gare se è stata presentata domanda di accesso al concordato;
 - provvedimento del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di ammissione al concordato;
 - relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942 ovvero ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019;
- j) provvedimento amministrativo o giurisdizionale:
 - di nomina dell'amministratore giudiziario in seguito a sequestro di cui all'articolo 53, comma 2 del D.Lgs. n. 231 del 2001;
 - che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34 o dell'articolo 34-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 159 del 2011;
- k) copia conforme all'originale delle eventuali certificazioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, spendibili ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- l) altra documentazione che l'operatore economico ritiene necessaria a chiarire la propria posizione che, per la particolarità della fattispecie, non sia prevista nel DGUE;

Nella Domanda di Partecipazione il concorrente (con esclusione dei prestatori dei servizi di natura intellettuale) si impegna a:

- garantire, secondo quanto indicato al punto 6.7. del presente disciplinare, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- applicare i CCNL indicati dalla stazione appaltante o altri CCNL equivalenti.



15.5 Criteri Ambientali Minimi

Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato del d.m. 23 giugno 2022 n. 256 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

CAPO 16. CONTENUTO DEL PLICO TELEMATICO B – "OFFERTA TECNICA"

Nel plico telematico "B- Offerta tecnica" deve essere contenuta una relazione tecnico illustrativa suddivisa in paragrafi, con riferimento univoco ai sub-criteri al fine di riportare le informazioni utili all'attribuzione del punteggio al sub-criterio stesso.

La relazione dovrà essere obbligatoriamente contenuta in max. 15 pagine (ovvero in 30 facciate), potranno inoltre essere allegate fino ad un massimo di 10 schede, numerate, in formato A3, di una facciata ciascuna, per meglio esplicitare disegni, schemi grafici, tabelle, foto, etc., tutti elementi che potranno comunque essere inseriti anche all'interno della relazione.

Eventuali pagine e schede in soprannumero rispetto ai limiti sopra indicati non costituiscono causa di esclusione, ma non saranno tenute in considerazione ai fini della valutazione delle offerte tecniche.

La relazione potrà essere corredata da elaborati tecnico – grafici e/o cataloghi di prodotti commerciali.

A pena di esclusione, l'offerta tecnica non dovrà contenere alcuna stima di prezzi o costi proposti dal concorrente, neanche con riferimento a parti minori o servizi aggiuntivi, né alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'offerta economica.

I documenti economici (computo metrico estimativo dei lavori e delle migliorie, corrispettivi progettisti, ecc.) devono essere inseriti esclusivamente nel plico telematico "C- Offerta economica".

L'offerta tecnica dovrà essere presentata in formato PdfA e dovrà essere firmata dai soggetti indicati al punto 15.2.1, ad esclusione dell'eventuale soggetto indicato di cui al punto 5.2., lett. b) del presente Documento.

L'offerta tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo offerto, indicato nella busta dell'offerta economica, resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
- in relazione a uno o più d'uno dei criteri o sub-criteri di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivocate o caratterizzate da ambiguità che non ne consentano una valutazione univoca;
- comportare varianti progettuali, ma solo migliorie;
- comportare condizioni che necessitino dell'acquisizione di nuovi atti di assenso o che violino le prescrizioni imposte con gli atti di assenso acquisiti sul progetto definitivo e/o esecutivo.

Se l'offerta tecnica, a giudizio dell'Offerente, contiene in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, suscettibili di essere sottratti all'accesso agli atti ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) del Codice, essa deve essere corredata da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia; dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e non saranno considerate.

CAPO 17. CONTENUTO DEL PLICO TELEMATICO C – "OFFERTA ECONOMICA"

I documenti contenuti plico telematico "C – Offerta economica" dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo Procuratore; si rimanda al punto 15.2.1. del presente Documento per le ulteriori indicazioni di firma, con la precisazione che l'eventuale soggetto indicato di cui al punto 5.2., lett. b) del presente Documento non è tenuto a sottoscrivere l'offerta economica.

L'offerta economica vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta stessa, salvo proroghe richieste dall'Ente, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice. Nel



CITTÀ DI CAORLE

www.comune.caorle.ve.it

caso in cui il procedimento non si concluda entro il termine suddetto, l'Ente potrà chiedere il differimento di detto termine ed il concorrente dovrà procedere a rinnovare la garanzia per l'ulteriore periodo di 90 giorni.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Nel plico telematico "C – Offerta economica" devono essere contenuti i documenti di seguito elencati.

17.1 - Dichiarazione d'offerta

La dichiarazione d'offerta dovrà essere redatta **utilizzando preferibilmente il fac-simile allegato al presente disciplinare ("Allegato B")**.

L'importo complessivo offerto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sarà determinato come segue:

Offerta economica complessiva = Importo Lavori (A) + Importo Servizio Progettazione Esecutiva (B)

A - Importo Lavori = A.1+A.2+A.3

Nell'importo dei lavori il concorrente dovrà tenere conto delle varianti migliorative offerte e non saranno ammesse offerte in aumento rispetto ai valori posti a base di gara.

L'importo dei lavori sarà determinato dalla somma dei seguenti importi:

A.1 - importo lavori escluso costo della manodopera e oneri per la sicurezza

A.2 - importo costo della manodopera

Il costo della manodopera stabilito dal PFTE a base di gara è di € 530.474,45, nel caso l'operatore economico intenda ribassare tale importo, sarà necessario allegare all'offerta elementi giustificativi atti a dimostrare che il ribasso dei costi della manodopera deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

A.3 - oneri per la sicurezza stabiliti dal PFTE a base di gara € 71.000,00 (non soggetto a sconto)

B - Importo Servizio Progettazione Esecutiva

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, e dell'art. 41, comma 15-ter, del D.Lgs. 36/2023, **è sottoposta a ribasso la percentuale solo il 35% dell'importo relativo al servizio di progettazione esecutiva**, pari ad € 32.476,66, mentre la restante parte pari ad **€ 60.313,8 è da considerarsi quale prezzo fisso non sottoposto a ribasso**.

Qualora nell'offerta economica il concorrente indicasse un corrispettivo per la progettazione esecutiva inferiore a € 60.313,81, l'importo complessivo dell'offerta verrà rideterminato d'ufficio, considerando l'importo di € 60.313,81 quale corrispettivo per la progettazione.

La dichiarazione d'offerta dovrà contenere la dichiarazione di aver tenuto conto delle varianti migliorative offerte, delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara come integrati e modificati dalle eventuali varianti offerte, resta comunque fissa ed invariabile.

N.B. a pena di esclusione, nella dichiarazione d'offerta **dovrà essere indicato, l'importo degli Oneri Aziendali della Sicurezza**, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice, relativi all'esecuzione dei lavori, compresi nell'importo offerto.

L'operatore economico dovrà altresì compilare gli appositi campi della schermata relativa all'offerta economica della piattaforma SINTEL indicando l'importo complessivo offerto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, determinato come sopra indicato.

17.2 - Quadro di raffronto delle miglorie proposte

Le miglorie proposte dai concorrenti in sede di gara devono intendersi incluse nell'importo dei lavori offerto e non possono comportare oneri aggiuntivi (né per lavorazioni sostitutive, né per lavorazioni aggiuntive).

N.B. a pena di esclusione, l'offerta economica dovrà essere corredata da un quadro di raffronto tra le lavorazioni previste dal progetto a base di gara e le lavorazioni sostitutive e/o aggiuntive proposte dal concorrente nell'offerta tecnica, al fine di dimostrare che i costi delle miglorie sono inclusi nell'importo dei lavori offerto.



CITTÀ DI **CAORLE**

www.comune.caorle.ve.it

Ogni miglioria dovrà essere quantificata puntualmente, riportando nel quadro di raffronto le quantità ed i prezzi unitari di ogni lavorazione sostitutiva e/o aggiuntiva proposta.

17.3 - Relazione giustificativa sul ribasso dei costi della manodopera (eventuale)

Il costo della manodopera stabilito dal PFTE a base di gara è di € 530.474,45, nel caso l'operatore economico intenda ribassare tale importo, sarà necessario allegare all'offerta elementi giustificativi atti a dimostrare che il ribasso dei costi della manodopera deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

17.4 - Dichiarazione di equivalenza CCNL (eventuale)

Qualora l'operatore economico nella domanda di partecipazione (allegato A) abbia dichiarato l'applicazione di Contratti Collettivi Nazionali applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto diversi rispetto a quelli individuati al punto 3.1 del presente disciplinare, l'offerta economica dovrà essere corredata da una dichiarazione di equivalenza del CCNL applicato al personale, **utilizzando preferibilmente il fac-simile allegato al presente disciplinare ("allegato C")**.

CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli art. 44, comma 4 e 108, comma 2, lett. e) del Codice dei contratti, da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l'attribuzione per ciascun elemento di valutazione dei punteggi massimi di seguito riportati.

18.1. Punteggi massimi attribuibili

Gli elementi di valutazione, suddivisi in sub-criteri, con i rispettivi pesi e sub-pesi, sono i seguenti:

OFFERTA TECNICA	80
1 - Gestione dell'appalto integrato	
1.1 - Gestione operativa della progettazione	3
1.2 - Modalità di documentazione e divulgazione dell'intervento	3
1.3 - Gestione della procedura con modalità BIM	3
1.4 - Logistica del cantiere ed impatto estetico	10
1.5 - Organigramma proposto per l'esecuzione dell'intervento	3
2 - Migliorie al progetto	
2.1 - Migliorie alla qualità dei materiali di rivestimento di sala	10
2.2 - Migliorie alla qualità degli elementi di arredo	10
2.3 - Migliorie alla qualità degli impianti meccanici	10
2.4 - Migliorie alla qualità degli impianti elettrici, di illuminazione e speciali	10
2.5 - Migliorie alle prestazioni ambientali	3
3 - Competenza tecnica del concorrente	
3.1 - Competenza tecnica dei progettisti	5
3.2 - Competenza tecnica dell'impresa	5
3.3 - Possesso di specifiche certificazioni da parte dell'impresa	5
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

18.2. Criteri motivazionali per la valutazione dell'offerta tecnica



Criterio 1.1 - Gestione operativa della progettazione

Saranno ritenute meritevoli le proposte che evidenziano un cronoprogramma dettagliato della fase progettuale esecutiva con la programmazione di incontri/confronti con la stazione appaltante in itinere.

Verranno valutate le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio di progettazione, le modalità di esecuzione del servizio, le modalità di interazione/integrazione con la committenza, nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione.

Criterio 1.2 - Modalità di documentazione e divulgazione dell'intervento

Attesa la rilevanza e le peculiarità del bene e del contesto su cui si interviene, verranno valutate le proposte relative alle modalità di documentazione e divulgazione di tutte le fasi di progettazione e di quelle esecutive del cantiere.

In particolare, verranno valutate le tecniche e strumentazioni informatiche/multimediali proposte per fornire aggiornamenti in tempo reale circa lo stato di avanzamento della progettazione e dei lavori, produrre una documentazione dettagliata e completa delle attività eseguite, nonché relazioni periodiche alla committenza o altra modalità di aggiornamento.

Criterio 1.3 - Gestione della procedura con modalità BIM

Verrà attribuito il maggior valore alla proposta migliorativa dell'offerente che presenterà la migliore soluzione inerente l'offerta di gestione informativa, sviluppata sulla base del Capitolato Informativo posto a base di gara.

Nello specifico verranno valutate:

- le modalità di gestione del crono-programma "4D" associati agli elementi/componenti del modello, per una gestione BIM dinamica ed in tempo reale delle fasi di cantiere attraverso strumenti software dedicati (quali ad es. Naviswork o Solibri) che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
- le modalità di gestione economica "5D" del computo metrico estimativo associati agli elementi/componenti del modello, per una gestione BIM dinamica ed in tempo reale del controllo della contabilità e della spesa complessiva durante le fasi di cantiere. Dovrà essere garantito il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi.

Criterio 1.4 - Logistica del cantiere ed impatto estetico

Saranno ritenute meritevoli le proposte che ottimizzano l'organizzazione logistica del cantiere e l'esecuzione delle lavorazioni finalizzate a minimizzare l'impatto del cantiere sulla viabilità e sulle attività e residenze limitrofe all'area di intervento.

La Commissione, a partire da quanto riportato nel PFTE e in particolare nelle indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento, procederà alle sue valutazioni tenendo conto delle fasi operative proposte dai concorrenti, delle dimensioni, della localizzazione e dell'aspetto estetico delle aree di cantiere e dell'interferenza con la viabilità e con le attività limitrofe.

In particolare, verranno ritenute più adeguate le offerte che prevedono la riduzione della superficie delle aree esterne al fabbricato oggetto di intervento occupate dal cantiere, l'ottimizzazione delle modalità di stoccaggio dei materiali e dei rifiuti e le modalità operative e logistiche che consentano una riduzione dei tempi di movimentazione dei mezzi e dei materiali.

Saranno valutate le metodologie proposte volte alla riduzione dell'impatto ambientale, ad esempio con riferimento a polveri, rumore, rifiuti, alla gestione delle interferenze con la viabilità e con le attività istituzionali presenti nella porzione di edificio non oggetto d'intervento e nei fabbricati ed aree ubicate in prossimità del cantiere

Tenuto conto del contesto in cui si interviene, saranno altresì apprezzate le proposte migliorative dell'aspetto estetico del cantiere.

Criterio 1.5 - Organigramma proposto per l'esecuzione dell'intervento



Verranno valutate le risorse umane che il concorrente intende mettere a disposizione per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

In particolare, verrà valutato lo staff tecnico che il concorrente intende utilizzare per la gestione/direzione del cantiere oggetto dell'appalto. Per ciascun componente individuato deve essere resa una descrizione delle mansioni svolte, del programma delle sue presenze in cantiere, delle modalità di interfaccia e di scambio delle informazioni con le maestranze, la Direzione dei Lavori, il Coordinatore per la Sicurezza ed il RUP.

Verranno valutate inoltre le maestranze che il concorrente propone di utilizzare per l'esecuzione dei lavori, assunte alle dipendenze dell'aggiudicatario alla data della pubblicazione del bando di gara (n. squadre, tipologia squadra, opere di pertinenza della squadra, n. componenti per squadra, ecc.). Si precisa che l'insieme delle maestranze dovrà essere specifico e logico rispetto ai lavori da eseguire e che non verranno apprezzate le proposte che presentano l'intero organico dell'azienda.

Criterio 2.1 - Migliorie alla qualità dei materiali di rivestimento di sala

Fermo restando gli aspetti prestazionali previsti dal PFTE a livello meccanico, antincendio, acustico ed illuminotecnico, l'offerente avrà la facoltà di proporre soluzioni di maggior pregio per la finitura della sala: pavimenti, rivestimenti, soffitti, ecc.

La soluzione potrà contemplare una proposta architettonica di lieve modifica della distribuzione dei materiali e delle geometrie, mantenendo invariati tuttavia gli aspetti prestazionali di progetto, oltre che il numero di posti in sala e la loro distribuzione.

Saranno particolarmente valorizzate da parte della commissione, soluzioni di pannellature di rivestimento "a disegno", non quindi di catalogo ma specificamente realizzate, relativamente alle quali si precisa che al momento della sottoposizione alla DLL per approvazione in fase di cantiere dovranno essere comunque dotate delle relative omologazioni antincendio e delle certificazioni acustiche eseguite da parte di laboratorio autorizzato.

Verranno ritenute più adeguate le soluzioni progettuali utili ad una maggiore flessibilità prestazionale a livello acustico.

Verranno valutate la migliore qualità dei materiali di finitura in termini di pregio architettonico del materiale, maggiore, durabilità, pulibilità, del materiale.

Saranno apprezzate la possibilità di scelta in termini di colori e texture da parte dell'amministrazione in fase di progetto esecutivo e le soluzioni per una maggiore manutenibilità, tenuto conto della possibilità di eventuale sostituzione dei pannelli di rivestimento.

Verrà inoltre apprezzata la disponibilità di scorte di materiali di cui sopra per eventuali riparazioni o sostituzioni future.

Criterio 2.2 - Migliorie alla qualità degli elementi di arredo

Fermo restando gli aspetti prestazionali previsti dal PFTE a livello meccanico, antincendio ed ergonomico, l'offerente avrà la facoltà di proporre soluzioni di maggior pregio per gli elementi di arredo: drappeggi, tendaggi, poltrone, ecc.

Verranno valutate le caratteristiche estetiche e tecniche degli arredi proposti, quali struttura, assemblaggio, ergonomia, facilità di smontaggio/montaggio, qualità acustiche, ecc.

Verrà inoltre apprezzata la disponibilità di scorte di arredi per eventuali manutenzioni o sostituzioni future.

Criterio 2.3 - Migliorie alla qualità degli impianti meccanici

Fermo restando gli aspetti prestazionali previsti dal PFTE, l'offerente avrà la facoltà di proporre soluzioni di maggior pregio per la qualità degli impianti meccanici.

Tenuto conto della centralizzazione degli impianti, verranno ritenute più adeguate le soluzioni progettuali utili a migliorare l'autonomia funzionale della componente teatro.

Saranno inoltre valorizzate le soluzioni finalizzate a migliorare lo standard di pulizia e di igienizzazione previsto da progetto per i plenum ed i canali dell'aria esistenti sotto platea e galleria del teatro.



CITTÀ DI CAORLE

www.comune.caorle.ve.it

Verranno valutate le proposte migliorative in termini di qualità della componentistica, miglioramento dell'efficienza energetica, durabilità dei componenti e relativa minor necessità di manutenzione, con particolare riguardo alla componentistica della Centrale di Trattamento Aria.

Criterio 2.4 - Migliorie alla qualità degli impianti elettrici, di illuminazione e speciali

Fermo restando gli aspetti prestazionali previsti dal PFTE, l'offerente avrà la facoltà di proporre soluzioni di maggior pregio per la qualità degli impianti elettrici, di illuminazione e speciali.

Tenuto conto della centralizzazione degli impianti, verranno ritenute più adeguate le soluzioni progettuali utili a migliorare l'autonomia funzionale della componente teatro.

Saranno inoltre valorizzate le soluzioni finalizzate a migliorare dal punto di vista estetico e funzionale l'impianto di illuminazione previsto dal PFTE.

Verranno valutate le proposte migliorative in termini di qualità della componentistica, miglioramento dell'efficienza energetica, durabilità dei componenti e relativa minor necessità di manutenzione.

Criterio 2.5 - Migliorie alle prestazioni ambientali

Viene attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che propone di sostituire uno o più prodotti da costruzione previsti dal progetto esecutivo posto a base di gara con prodotti aventi le stesse prestazioni tecniche ma con prestazioni ambientali migliorative (ad es. maggiore contenuto di riciclato, minore contenuto di sostanze chimiche pericolose ecc.). Tale punteggio è proporzionale all'entità del miglioramento proposto.

Criterio 3.1 - Competenza tecnica dei progettisti

La Commissione riterrà più adeguate le offerte che proporranno il miglior gruppo di progettazione, in considerazione della tipologia di professionalità, specializzazione, ruolo, esperienza in ambito di progettazione esecutiva di interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

La Commissione valuterà il gruppo di progettazione proposto dal concorrente alla luce di quanto evidenziato negli estratti dei curricula vitae dei componenti del gruppo di progettazione, in considerazione delle esperienze, professionalità e specializzazioni più consone alla progettazione esecutiva dei lavori di cui trattasi.

Al fine della valutazione delle competenze tecniche dei progettisti, verranno considerati i servizi iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, relativi esclusivamente ad attività svolta dal concorrente (inteso come professionista singolo o dipendente di una società).

Verranno apprezzate le esperienze professionali pregresse relative a interventi di analoga tipologia a quelle oggetto del presente appalto e/o caratterizzati da situazioni di cantierabilità complessa in contesti urbani.

Verranno valutati le peculiarità e il grado di difficoltà delle attività svolte, con particolare riguardo ai sistemi adottati per la sostenibilità energetico-ambientale, per il contenimento dei costi di installazione, manutenzione e gestione degli impianti (con eventuale riferimento anche ai costi del ciclo di vita) e per l'eventuale livello BIM implementato.

Verrà apprezzata la presenza nel gruppo di lavoro di progettisti esperti sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici certificati da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

Criterio 3.2 - Competenza tecnica dell'impresa

La Commissione valuterà la capacità del concorrente di realizzare interventi simili a quello oggetto dell'affidamento, alla luce di lavori analoghi iniziati ed ultimati dall'impresa nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La Commissione valuterà la pertinenza e analogia dei lavori svolti sotto il profilo degli aspetti relativi agli interventi architettonici e relativi agli interventi impiantistici, nonché le esperienze pregresse dell'impresa nella gestione di cantieri complessi in contesti urbani e/o in edifici con presenza contemporanea di altre attività.

Criterio 3.3 - Possesso di specifiche certificazioni da parte dell'impresa



Verranno apprezzati il possesso da parte dell'impresa di certificazioni in materia sociale e ambientale, nello specifico verranno attribuiti i seguenti punteggi:

- 1 punto per il possesso di certificazione di responsabilità sociale ed etica SA8000 o equivalente
- 1 punto per il possesso di certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.Lgs. 164/2006 (Codice delle pari opportunità);
- 3 punti per il possesso di certificazione ambientale secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o altra prova equivalente

18.3. Modalità di attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica

I punteggi verranno attribuiti dai commissari sulla base delle informazioni fornite dai concorrenti, tenendo conto del dettaglio e dell'analiticità del progetto e della miglior rispondenza dell'elaborato progettuale rispetto alle esigenze della stazione appaltante.

Le migliori, senza modificare le scelte progettuali, possono riguardare, oltre che gli elementi di valutazione specificati nella tabella criteri, anche: la qualità dei materiali; le metodologie di esecuzione; il miglioramento di parti e di componenti; gli aspetti ritenuti necessari per la migliore fruizione dell'opera di cui al progetto, etc.

I criteri di cui al punto 18.2 sono integrati dalle seguenti condizioni ad applicazione generale:

a) la valutazione tende a privilegiare le offerte tecniche:

- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti alla tabella precedente;
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche degli elementi che le costituiscono;

b) ai fini dell'attribuzione del punteggio non sono considerati gli aspetti dell'offerta tecnica che:

- sono la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, senza alcun contributo apportato dall'autonomia delle conoscenze dell'Offerente;
- non sono riferiti ad alcuno dei criteri o dei sub-criteri di cui alla precedente tabella, a prescindere dal loro valore intrinseco;
- sono esplicitati in un paragrafo diverso o non attinente a quelli previsti nella tabella soprastante;
- sono esplicitati in pagine eccedenti il numero massimo consentito per ciascun criterio/sub-criterio.

c) nella valutazione sono privilegiate, in via subordinata ai criteri descritti in precedenza, le offerte tecniche che costituiscono un buon rapporto tra sintesi, chiarezza e completezza della rappresentazione, nel senso che influiscono sulla riduzione della eventuale valutazione positiva le rappresentazioni descrittive prolisse, inutilmente ripetitive di concetti, la cui lunghezza sia idonea a intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice senza che contribuiscano a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi di valutazione sopra elencati, comparati al rispettivo punteggio massimo assegnabile ad ognuno di essi.

La valutazione degli elementi qualitativi è determinata dal prodotto tra il punteggio massimo assegnato al singolo elemento qualitativo ed il relativo peso ponderale associato.

Il peso ponderale associato viene determinato mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ad ogni elemento di valutazione, come di seguito indicato:

Giudizio	Coefficiente	Criterio della proposta
Eccellente	1,0	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali



CITTÀ DI **CAORLE**

www.comune.caorle.ve.it

Discreto	0,4	Aspetti insufficienti ma apprezzabili di qualche pregio
Modesto	0,2	Appena percepibile/insufficiente
Non adeguato	0,0	Nessuna proposta rilevante

Per ciascun elemento di valutazione è determinato il relativo peso ponderale associato calcolando la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, secondo la formula: $V(a) = P_i / N_c$ dove:

- $V(a)$ i è il peso ponderale della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno come sopra indicato;
- P_i è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari a ciascun elemento dell'offerta in esame;
- N_c è il numero dei commissari;

Nel caso un'offerta sia parziale, relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al predetto elemento di valutazione sarà attribuito inderogabilmente un punteggio "zero"; nel caso un'offerta o una parte della stessa relativa ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente disciplinare, sarà attribuito inderogabilmente un punteggio "zero", sempre che l'offerta non sia stata esclusa.

Se in relazione ad un criterio nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso del criterio medesimo non si procederà con la riparametrazione.

Nel caso in cui, relativamente ad un criterio, tutti i concorrenti ottenessero un valore pari a 0, non si procederà con la riparametrazione, ma si confermerà il punteggio pari a 0 per ciascun concorrente.

Non saranno ammesse all'apertura delle offerte economiche le offerte dei concorrenti che non avranno raggiunto un punteggio minimo di 48/80.

18.4. Modalità di attribuzione all'Offerta Economica

L'offerta economica di ciascun concorrente sarà determinata dalla somma dell'importo offerto per l'esecuzione dei lavori e l'importo offerto per il servizio di progettazione esecutiva.

Con riferimento al servizio di progettazione esecutiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, e dall'art. 41, comma 15-ter, del Codice, è sottoposta a ribasso la percentuale del 35% dell'importo relativo al predetto servizio pari ad € 32.476,66, mentre la restante parte pari ad € 60.313,8 è da considerarsi quale prezzo fisso non sottoposto a ribasso.

Qualora nell'offerta economica il concorrente erroneamente indicasse un corrispettivo per la progettazione esecutiva inferiore a € 60.313,81, l'importo complessivo dell'offerta verrà rideterminato d'ufficio, sommando all'importo dei lavori la somma di € 60.313,81 quale corrispettivo per la progettazione.

La valutazione dell'offerta economica avverrà assegnando il punteggio massimo all'offerta più conveniente per la stazione appaltante (minore prezzo) e un punteggio via via inferiore determinato con il criterio inversamente proporzionale alle altre offerte.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto ai valori posti a base di gara.

18.5. Valore complessivo dell'offerta

La somma del valore complessivo dell'offerta tecnica e dell'offerta economica di ogni singolo concorrente, come sopra determinati, stabilisce il valore complessivo dell'offerta e la concessione verrà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il punteggio più alto.

In caso di parità del punteggio complessivo, assumerà carattere prioritario il punteggio ottenuto dall'offerta tecnica, quindi risulterà aggiudicatario nel caso specifico il candidato che avrà conseguito il punteggio maggiore nell'offerta tecnica.

In caso di parità in ambedue i criteri (offerta tecnica e offerta economica) si procederà ad ulteriore richiesta migliorativa per la sola offerta economica, con relativa assegnazione dell'appalto al concorrente che avrà formulato la migliore offerta economica.



Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

18.6. Offerte anormalmente basse

Sono considerate anormalmente basse le offerte che, anche in base agli elementi di cui all'art. 110 comma 3 del Codice, appaiano anomale.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi eventualmente della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti totali relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'Offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora l'offerta prima classificata risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

18.7. Disposizione eccezionale in presenza di una sola offerta

In deroga a quanto previsto al presente Capo, se vi è un solo Offerente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio di merito in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente e in oggettiva assenza di controinteressati, tutte le operazioni di valutazione delle offerte possono essere omesse e la Commissione giudicatrice può proseguire limitando tali operazioni alla verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui al presente Documento.

Qualora nel seggio di gara sia presente il RUP, oggettivamente competente per materia, le stesse operazioni possono essere svolte direttamente dal RUP stesso, anche con l'ausilio di altri soggetti competenti, omettendo la nomina della Commissione giudicatrice.

CAPO 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai fini della selezione della migliore offerta, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

La commissione sarà composta da n. 3 componenti, dipendenti della stazione appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante potrà scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

CAPO 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Settore Tecnico del Comune di Caorle, sito in Via Roma, 26 a Caorle (VE), **nel giorno e nell'ora che saranno resi noti almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta mediante invio di comunicazione a tutti i concorrenti tramite la piattaforma SINTEL** e con pubblicazione di apposito avviso sul sito del Comune di Caorle (sez. amministrazione trasparente sottosezione bandi di gara e contratti).



Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede sopra indicata nel giorno e nell'ora che saranno resi noti con le medesime modalità almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta.

Si invitano pertanto i partecipanti a verificare a loro cura le date delle sedute pubbliche di gara, in quanto delle stesse non verrà data comunicazione in altra forma.

Potranno partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti, oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, seria, sostenibile e realizzabile ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dall'Ente. Nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il termine previsto, l'Ente, ai sensi dell'art. 17 comma 4, del Codice, potrà chiedere il differimento di detto termine ed il concorrente dovrà procedere a rinnovare la garanzia provvisoria resa ai sensi del presente Disciplinare, per l'ulteriore periodo di 90 giorni.

20.1. Apertura dei plichi telematici e verifica della documentazione

Il RUP, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, accerta la tempestiva trasmissione dei plichi trasmessi dai concorrenti attraverso la piattaforma SINTEL e verifica la composizione di ciascun concorrente, per consentire all'Ente di procedere con la nomina della Commissione, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità e/o astensione.

Una volta aperti i plichi il RUP procede a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara, attivando la procedura di soccorso istruttorio qualora necessaria, e all'ammissione dei concorrenti alle successive fasi.

Qualora il Responsabile Unico del Progetto accerti che, sulla base di univoci elementi, vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

Concluse le operazioni di ammissione e/o esclusione dei concorrenti, il Responsabile Unico del Progetto procede all'apertura dei plichi telematici B – "Offerta tecnica", dando conto dell'elenco degli elaborati contenuti e demandando alla Commissione giudicatrice la valutazione delle offerte in seduta riservata.

20.2. Valutazione offerte tecniche

La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione della documentazione contenuta nei plichi telematici B – "Offerta tecnica" di ciascuno dei concorrenti e all'assegnazione dei punteggi, applicando i criteri e le formule di cui al presente disciplinare.

20.3. Apertura dei plichi telematici C – "offerta economica" e formulazione graduatoria provvisoria

Nel giorno ed ora che saranno resi noti con le modalità sopra indicate, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche presentate da ciascun concorrente e procederà all'apertura delle buste C – "Offerta economica" dando lettura delle offerte economiche di ciascun concorrente e determinando la graduatoria provvisoria attraverso la somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ai punteggi attribuiti all'offerta economica di ognuno dei concorrenti.

All'esito delle operazioni di cui sopra il Presidente della Commissione giudicatrice trasmette al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Il RUP procederà, se del caso, alla verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvederà a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice, l'esistenza dei motivi che seguono, i quali integrano casi di esclusione:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrativa e tecnica;



- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. c) e f) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

CAPO 21. VERIFICHE

L'aggiudicazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al soggetto risultato aggiudicatario.

L'aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente a tutti i concorrenti e, comunque, entro il termine di giorni 5, come previsto dall'art. 90 del Codice ed il relativo provvedimento sarà altresì pubblicato sul Sito Internet dell'Ente: ai sensi dell'art. 85 del Codice dei contratti.

L'Ente si riserva di procedere, in ogni momento e con le modalità ritenute più opportune, ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., alla verifica in ordine alle dichiarazioni rese in gara in capo all'aggiudicatario e agli altri concorrenti.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, l'Ente procederà ai sensi del comma 15 dell'art. 96 del Codice e del Comunicato del Presidente ANAC del 21/12/2016. In ogni caso, ai sensi dell'art. 106 comma 6 del Codice, l'Ente provvederà all'escussione della garanzia provvisoria nell'ipotesi in cui l'operatore Economico abbia presentato dichiarazioni false o falsa documentazione.

CAPO 22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

22.1. Aggiudicazione

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto della eventuale successiva stipula del contratto. Resta fermo che:

- a) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, integra automaticamente la documentazione posta a base di gara e confluisce nel contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), il RUP, se del caso, in contraddittorio con l'aggiudicatario, per quanto lo ritenga necessario o anche solo opportuno, provvede ad integrare lo schema di contratto completandone e adeguandone le clausole con quanto risultante dal provvedimento di aggiudicazione e, in particolare, aggiungendo o inserendo clausole integrative e eventualmente corredando lo schema di contratto con appositi allegati al fine di recepire le obbligazioni dell'offerta tecnica di cui alla precedente lettera a);
- c) i vincoli negoziali di natura economica tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non tengono e non possono tenere conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria offerta tecnica.

22.2. Stipula del contratto

22.2.1. Condizioni per la stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice dei contratti, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.



CITTÀ DI CAORLE

www.comune.caorle.ve.it

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

22.2.2. Obblighi dell'aggiudicatario e adempimenti per la stipula del contratto

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché circa l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- c) a costituire e/o depositare:
 - ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice dei contratti, la garanzia definitiva nella misura prevista dalla predetta norma, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 106, commi 2, 3 e 8 dello stesso Codice; dopo il deposito è svincolata la garanzia provvisoria presentata in fase di gara;
 - un'assicurazione per responsabilità civile professionale, come previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera c-bis) della legge n. 183 del 2011 (introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1 della legge n. 27 del 2012), dall'articolo 9, comma 4 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012 e dall'articolo 5 del d.P.R. n. 137 del 2012, estesa alle società di ingegneria dall'articolo 1, comma 198 della legge n. 124 del 2017, con validità ed efficacia estesa per l'intera durata del rapporto contrattuale;
 - l'impegno a rilasciare, al momento della consegna del progetto, una copertura assicurativa per responsabilità civile professionale, specifica per le attività di progettazione del contratto da affidare, stipulata cumulativamente da tutti i soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro, che preveda espressamente il vincolo solidale di responsabilità; in alternativa, potranno essere presentate singole coperture da parte dei predetti soggetti autonomamente oppure in appendice o ad integrazione delle polizze assicurative già possedute, come individuate al punto precedente. In ogni caso valgono le seguenti condizioni:
 - o deve essere idonea a coprire i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale di competenza, compresa la copertura dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, come definiti all'art. 3, lett. r) dell'allegato I.1 al Codice dei contratti, che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, con riferimento esplicito al contratto aggiudicato e per un importo assicurato come da articolo 20 del Capitolato speciale d'appalto;
 - o deve essere valida ed efficace dalla data di approvazione del progetto esecutivo fino all'approvazione del collaudo delle opere progettate;
 - o non concorrono utilmente al raggiungimento degli importi assicurati, le eventuali franchigie, scoperti coperto o clausole di stop loss previste dal contratto di assicurazione, a meno che lo stesso contratto preveda l'obbligo per l'assicuratore di pagare comunque in nome e conto dell'assicurato anche gli importi rimasti a carico di quest'ultimo;
 - o in caso di Progettista in forma aggregata la polizza deve prevedere espressamente la copertura assicurativa di tutti i partecipanti alla forma aggregata; in ogni caso deve prevedere la copertura assicurativa anche dei loro dipendenti e collaboratori; sono ammesse polizze separate tra i diversi operatori economici solo se dalle stesse risulta espressamente il vincolo di responsabilità solidale; tale eventuale suddivisione opera esclusivamente nei rapporti interni tra i garanti, fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante;
- d) a depositare presso la stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, compresi gli oneri fiscali quali imposte e tasse, come determinate ai sensi di legge, compresa l'imposta di bollo prevista dall'allegato I.4 del Codice dei contratti; tali spese sono interamente a carico dell'aggiudicatario.



Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve agli adempimenti di cui alle precedenti lettere in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla stazione appaltante, con decadenza e sostituzione dell'aggiudicatario; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o all'aggiudicazione al secondo classificato subentrante per scorrimento della graduatoria.

22.2.3. Ulteriori indicazioni in merito alle coperture assicurative

Oltre alle coperture di cui alla lettera c) del punto precedente, come indicato all'art. 53 del Capitolato speciale d'appalto, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D.lgs. 36/23 l'Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, deve produrre **una polizza "TUTTI I RISCHI DEL COSTRUTTORE (CAR)" comprensiva di RCT** con primaria Compagnia, – Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità CT e garanzia di manutenzione del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022 n. 193, che deve pertanto prevedere:

Partita 1: Opere oggetto del contratto – Rimborso dei costi e delle spese necessarie per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate, per una somma pari all'importo del Contratto d'appalto

Partita 2: Opere preesistenti – Rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza dell'esecuzione delle opere assicurate, per una somma pari a **Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00)**.

Partita 3: Demolizioni e sgomberi – Rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile, i residui delle opere assicurate, per un importo pari a **Euro 100.000,00 (centomila)**

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro: **Euro 1.000.000,00 (un milione)**

CAPO 23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

23.1. Controversie in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a) e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Regione Veneto, sede di Venezia.

23.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Pordenone, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

CAPO 24. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Ai fini della partecipazione alla procedura i concorrenti devono preferibilmente utilizzare la modulistica predisposta ed allegata al presente Disciplinare di gara.

Nulla spetterà ai Concorrenti non aggiudicatari, per qualsiasi spesa ed onere incorsi nella redazione delle offerte, qualunque ne sia l'ammontare.

L'accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell'accesso è disciplinato dall'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per quanto non espressamente richiamato, si fa rinvio al D.Lgs. n. 36/2023 e alla normativa comunque vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i., le Offerte non in regola con l'imposta di bollo saranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.



CAPO 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La stazione appaltante (Titolare del trattamento) fornisce ai concorrenti l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, pubblicata nella sezione Privacy del sito istituzionale e consultabile al seguente link: <https://www.comune.caorle.ve.it/privacy-policy/>

Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, la stazione appaltante e i concorrenti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

All'atto della presentazione dell'offerta, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.

CAPO 26. FAC SIMILE DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Sono allegati al presente disciplinare i seguenti fac-simile da utilizzare per la presentazione dell'offerta:

- Allegato A - Modello istanza di partecipazione alla gara;
- Allegato B - Modello offerta economica;
- Allegato C - Modello dichiarazione di equivalenza CCNL;
- Allegato D - Determinazione dei corrispettivi per la progettazione esecutiva;

Nella piattaforma SINTEL, all'interno della documentazione di gara, è disponibile il DGUE Request da compilare mediante la funzione interna alla piattaforma SINTEL che permetterà la creazione del DGUE Response da allegare all'offerta.

Il dirigente del Settore Tecnico
arch. Paolo Tomba

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa